

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO



PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

VARIANTE GENERALE	APPROVAZIONE	DGR N. 3047 DEL 29.10.2002
1. APPROVAZIONE DEFINITIVA CON RETTIFICHE	APPROVAZIONE	DGR N. 2898 DEL 03-10-2003
2. EDIFICI DI PREGIO	APPROVAZIONE	DGR N. 1870 DEL 18-06-2004
3. VARIANTE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI	APPROVAZIONE	Del C.C. N. 14 DEL 07-04-2004
4. VARIANTE DI ASSESTAMENTO COMMA4 ART.50	APPROVAZIONE	Del C.C. N. 38 del 28-07-2004

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DICEMBRE 2004

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° FUNZIONI ED EFFICACIA DEL PRG

Art. 1 ELABORATI DEL PRG

1. Il Piano Regolatore Generale di Quinto di Treviso (d'ora in poi PRG) è costituito dagli elaborati seguenti:
 - a. Cartogrammi di progetto in scala 1:5.000 e 1:2.000;
 - b. Norme d'attuazione (d'ora in poi NA);
 - c. Regolamento edilizio comunale (d'ora in poi REC);
 - d. Relazione e allegati analitici.
2. In caso di discordanza tra indicazioni nelle diverse planimetrie, prevalgono quelle contenute nella planimetria con scala a denominatore minore e, in caso di indicazioni derivate dagli studi agronomico o geologico, quelle contenute negli studi stessi; in caso di discordanza tra norme e cartogrammi prevalgono le indicazioni delle NA anche su quanto prescritto nel REC.
3. Oltre a contenuti a carattere prescrittivo la presente normativa riporta proposizioni con valore di direttiva; esse orientano l'operato del Comune e dei privati e comportano valutazioni conformi allo spirito della norma, in sede di rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie.
4. Quando nella presente normativa si utilizza la dizione "edificio esistente", "stato di fatto", "situazione in atto", etc. si fa riferimento, salvo diversa specificazione, alla situazione esistente alla data di adozione del presente PRG; in particolare gli edifici esistenti, qualora legittimamente costruiti o successivamente legittimati, seguono le NA e le indicazioni del PRG, anche quando non riportati o erroneamente localizzati nella cartografia di piano, prevalendo comunque la situazione reale.

Art. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG

1. Il PRG si attua per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi, (d'ora in poi (PUA)) e Interventi Edilizi Diretti (d'ora in poi (IED)), sulla base di eventuali Programmi Pluriennali di Attuazione (d'ora in poi (PPA)) e secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 27 giugno 1985, n.61 (d'ora in poi LR 61/85).
2. I (PUA) sono:
 - a. Piani Particolareggiati Esecutivi (d'ora in poi (PPE)) di cui all'Art. 12 della LR 61/85 con i relativi comparti edificatori di cui all'Art. 18 della LR 61/85.
 - b. Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (d'ora in poi (PEEP)), di cui alla Legge 18 aprile 1962, n.167 (d'ora in poi L 167/62) e all'Art. 13 della LR 61/85;
 - c. Piani per gli Insediamenti Produttivi (d'ora in poi (PIP)), di cui all'Art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n.865 (d'ora in poi L 865/71) e dall'Art. 14 della LR 61/85;

- d. Piani di Recupero (d'ora in poi (PR)) di cui al titolo IV° della Legge 5 agosto 1987, n.457 (d'ora in poi L 457/78) e all'Art. 15 della LR 61/85, di iniziativa pubblica o privata;
 - e. Piani di Lottizzazione Convenzionata (d'ora in poi (PLC)), di cui all'Art. 16 della LR 61/85.
3. Oltre che in applicazione delle vigenti norme regionali, i (PUA) possono prevedere, in difformità alle previsioni del PRG, variazioni di perimetro e trasposizioni di zona conseguenti alla progettazione esecutiva delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche previste dal PRG, purché rispettino quanto previsto nei punti 2 e 4 dell'Art.11 della LR 61/85 come modificata dall'Art.3, comma 1. della Legge regionale 1 settembre 1993, n.47 (d'ora in poi LR 47/93).
 4. In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il (PUA), il PRG si attua per intervento edilizio diretto (IED); è comunque facoltà del Comune imporre, per particolari aree e situazioni, la formazione di un (PUA).
 5. Al PRG adottato e fino alla sua definitiva approvazione, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge 3 novembre 1952, n.1902 (d'ora in poi L 1092/52) e successive modifiche e integrazioni e all'Art. 71 della LR 61/85 *fatte salve le concessioni edilizie ed i pareri favorevoli della Commissione Edilizia Comunale già comunicati e non ancora scaduti, con esclusione solamente degli interventi ricadenti in zone destinate ad uso pubblico e di interesse generale.*

Art. 3 AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO

1. La delimitazione territoriale dei (PUA) è riportata nei cartogrammi del PRG.
2. La delimitazione dei (PUA), ai sensi dell'Art. 16, e dei comparti di attuazione, ai sensi dell'Art. 62 della LR 61/85, nonché i termini per l'eventuale costituzione del consorzio sono deliberati o variati col (PPA) o con provvedimenti del Consiglio Comunale.

Art. 4 EDIFICABILITÀ

1. Si definisce "edificabile" un'area classificata come ZTO nel presente PRG e che sia dotata delle opere di urbanizzazione primaria come elencate al punto 4 del successivo Art. 6; la destinazione a zona edificabile di un terreno sprovvisto delle opere suddette non rappresenta titolo sufficiente al rilascio della concessione a edificare.
2. Ove l'area non sia servita delle opere di urbanizzazione primaria predette, l'opera progettata può essere autorizzata solo quando i richiedenti s'impegnino a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti in conformità alle prescrizioni vigenti;
3. All'interno delle zone di nuova edificazione comprese nei (PUA) la volumetria, calcolata in base agli indici territoriali, va suddivisa pro-quota tra le diverse proprietà, in proporzione alla superficie catastale posseduta.

Art. 5 EFFICACIA

1. Le norme e gli indirizzi delle presenti (NA) valgono, nei limiti delle previsioni delle vigenti norme e leggi regionali e statali, nelle aree non ricomprese nel perimetro del Parco regionale del Sile

(d'ora in poi (PRDS)); all'interno di detto perimetro prevalgono, anche se non esplicitamente richiamate, quelle del Piano Ambientale del PRDS (d'ora in poi (NAS)).

Art. 6 INDICI URBANISTICI

1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale o fondiaria si applicano secondo quanto indicato per ogni singola zona territoriale omogenea.
2. Superficie territoriale (ST)
Si definisce (ST) quella di un'area a destinazione omogenea perimetrata nei cartogrammi di PRG, comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, come definite nelle presenti norme, sulla quale sia prevista la formazione di un (PUA).
3. Superficie per spazi pubblici (Ssp)
Si definisce (Ssp) un'area destinata a spazi pubblici, secondo le norme dei successivi Artt. 20 e 21: la (Ssp) è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità, sia indicate nelle tavole di PRG o esistenti e al lordo delle strade di distribuzione previste all'interno alla zona.

Gli spazi pubblici comprendono:
 - a) le aree relative dalle opere di urbanizzazione primaria (Sup);
 - b) le aree relative dalle opere di urbanizzazione secondaria (Sus).
4. Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)
Ai sensi dell'Art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n.847 (d'ora in poi L 847/64) sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a le strade residenziali;
 - b gli spazi di sosta e parcheggio;
 - c le fognature;
 - d la rete idrica;
 - e la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f l'illuminazione pubblica;
 - g gli spazi di verde attrezzato;
 - h. Ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per collegamento e/o completamento funzionale dell'insediamento edilizio.
5. Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus)
Ai sensi dell'Art. 4 della L 847/64 e della L 865/71 sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a gli asili nido e le scuole materne;
 - b le scuole dell'obbligo;
 - c i mercati di quartiere;
 - d le delegazioni comunali;
 - e le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
 - f gli impianti sportivi di quartiere;
 - g i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
 - h ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l'organizzazione urbanistica complessiva;
 - i. ogni altra opera asservita ad uso pubblico ritenuta necessaria.
6. Superficie fondiaria (Sf)
Si definisce (Sf) quella di un'area a destinazione omogenea perimetrata nei cartogrammi di PRG, sulla quale il PRG si attua a mezzo di (IED). La (Sf) è misurata in proiezione orizzontale, al netto delle zone destinate alla viabilità dal PRG e dalle strade

esistenti o previste internamente all'area, destinate al pubblico transito.

7. Superficie minima edificabile (Sme)
Si definisce (Sme) l'area minima, anche comprendente più proprietà, su cui è consentita agli aventi titolo e secondo la normativa prevista dal PRG per le diverse zone, l'edificazione di un'unità immobiliare.
8. Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Si definisce (Ut) la massima superficie utile (Su), come definita nel successivo Art. 7, espressa in metri quadrati edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).
9. Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Si definisce (Uf) la massima superficie utile (Su), come definita nel successivo Art. 7, espressa in metri quadrati edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).
10. Gli indici riportati nella presente normativa sono valori massimi; secondo quanto indicato anche al successivo Art. 7, punto 9, il limite minimo di utilizzo in ciascuna zona omogenea è pari al 75% di quello massimo.
11. Ai soli fini dell'applicazione di norme e regolamenti (tra cui le verifiche di cui all'Art. 22 della LR 61/85) in cui si utilizzino, anche in maniere implicite, i concetti di "superficie lorda di pavimento" e di "volume vuoto per pieno", per la trasformazione da indici di utilizzazione (espressi in mq/mq.) a indici di edificabilità (espressi in mc/mq.) si utilizzano i seguenti rapporti:
 - 1 mq di (Su) = 1,33 mq di superficie lorda;
 - 1 mq di (Su) = 4 mc di volume vuoto per pieno.

Art. 7 INDICI EDILIZI

1. Superficie utile (Su)

Si definisce (Su) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, misurate al netto delle sole murature perimetrali, eventuali scale interne e vani per ascensore.

1.1 Superficie utile negli edifici residenziali

1.1.1 Nel computo della superficie utile delle unità residenziali debbono essere inclusi:

- a gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza media, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, maggiore di 2,40 m;
- b i corpi a sbalzo chiusi;
- c le logge, per le parti rientranti oltre 1,60 m;
- d la Su equivalente dei locali seminterrati come consegue dalla definizione dell'art. 59 delle presenti Na, calcolata con la seguente formula:

Altezza intradosso x Su.tot. seminterrato
Su equivalente=-----

2,7

Dove l'altezza dell'intradosso va misurata dal piano campagna originario.

1.1.2 Dallo stesso computo sono esclusi:

- a. i porticati ad uso pubblico;
- b. le superfici per servizi e/o accessori alla residenza nei limiti di 5 mq., oltre a:
 1. volumi tecnici

- 2. logge e balconi per una profondità o sporgenza non superiori a 1,60 m nonché porticati, tettoie, pergolati, etc. per una superficie complessiva non maggiore del 20% della superficie utile;
- c. i locali interrati di cui all'Art. 59;
- d. le autorimesse in quantità non superiore a metà di quanto previsto dalla Legge 24 marzo 1989, n. 122 (da ora in poi L.122/89); e pari a quanto previsto dalla L.122/89 nelle Zto E;;
- e. gli annessi rustici;

1.2 Superficie utile negli edifici non residenziali.

1.2.1 Negli edifici non destinati alla residenza è da computare come superficie utile anche quella dei locali interrati e seminterrati quando adibiti ad attività commerciali, direzionali e produttive; è invece da escludere quella dei vani tecnici.

1.3 Superficie utile negli edifici destinati a funzione ricettiva

1.3.1 Negli edifici suddetti dalla (Su) sono escluse le superfici non destinate specificatamente all'alloggio degli ospiti quali cucine, sale da pranzo e soggiorno, piscine, vani tecnici e di servizio, depositi, parcheggi, autorimesse, etc.

- 2. Superficie coperta (Sc)
Si definisce (Sc) la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura, con esclusione delle cornici o altre sporgenze del tetto oltre a camini e aggetti senza sovrastanti corpi chiusi per la parte fino a 1,6 m.
- 3. Rapporto di copertura (RC)
Il rapporto (RC) definisce, in percentuale, il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
- 4. Altezza del fabbricato (H)
L'altezza del fabbricato (H) è data dalla differenza tra il piano campagna, come definito dal successivo punto 10, e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano costituente (Su); nel caso di coperture inclinate, il volume dell'ultimo piano va calcolato come prodotto della superficie lorda per l'altezza media, misurata all'intradosso della copertura.
- 5. Distanza dalle strade (Ds)
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta (Sc) dal ciglio stradale; ai sensi dell'Art. 2 del D.M. 1 aprile 1968, n.1404 (d'ora in poi DM 1404), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 1993, n.147 nonché delle Direttive per la redazione dei PUT del 24 giugno 1995 (d'ora in poi NCDS), si definisce ciglio della strada la linea che limita la sede o piattaforma stradale e comprendente tutte le sedi viarie, veicolari, ciclabili e pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, scarpate, fosse e simili).
- 6. Distanza dai confini (Dc)
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà o dai confini di Zona territoriale omogenea (d'ora in poi ZTO) di tipo F del PRG.
- 7. Distanza tra i fabbricati (Df)
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta (Sc) dei fabbricati che si fronteggiano;nelle modalità previste dall'art. 9 del D.M.1444/1968.

8. Calcolo degli indici
Il calcolo degli indici edilizi relativi agli edifici esistenti si esegue secondo le prescrizioni del presente articolo; ai sensi dell'Art. 23, 5° comma della LR 61/85, gli indici minimi utilizzabili non possono essere inferiori al 75% di quelli previsti nelle presenti NA e riferiti all'area di pertinenza: la norma non si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici esistenti.
9. Per piano di campagna s'intende quello posto alla quota della strada prospiciente il fabbricato; nel caso essa non esista, si considera quota del piano di campagna quella media dell'area di sedime del fabbricato prima dell'intervento.

Art. 8 APPLICAZIONE DEGLI INDICI

L'indice di utilizzazione territoriale (Ut) è da correlarsi alla superficie territoriale (St) quello di utilizzazione fondiaria (Uf) alla superficie fondiaria (Sf).

Nel caso di (IED) conseguenti a (PUA), la somma delle superfici utili edificabili nei singoli lotti non può superare il valore ottenuto applicando l'indice di utilizzazione territoriale all'intera area oggetto del (PUA).

Art. 9 VINCOLI SULLA SUPERFICIE FONDIARIA

1. Ogni volume edilizio determina un vincolo sulla superficie ad esso pertinente, misurata sulla base dell'indice di zona.
2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG, la superficie fondiaria asservita si estende sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato -alla medesima data di adozione- contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore a questo corrispondente come definito dagli indici, salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 5 marzo 1985, n.24 (d'ora in poi LR 24/85) in materia di aree agricole.
3. I vincoli di inedificabilità derivanti da edifici esistenti in zona rurale, sono confermati, ai sensi del successivo art.43.1.4, anche quando il PRG preveda nuove e diverse destinazioni di zona.

Art. 10 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI FONDIARI

1. La superficie minima di intervento (Smi), se fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà; in tal caso, il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione o della concessione edilizia sarà subordinata all'accordo tra le parti, ovvero se del caso, alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione attestante l'accordo.
2. L'utilizzazione totale degli indici fondiari -pertinenti ad una determinata superficie- esclude ogni successiva concessione edilizia per nuove costruzioni sulla superficie medesima, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
3. Qualora un'area omogenea per destinazione di zona su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli indici relativi alle costruzioni esistenti e la porzione di area che a

queste rimane asservita non dovrà risultare superiore a quello previsto dagli indici di zona.

4. L'istanza di concessione edilizia dovrà contenere un'esplicita dichiarazione del proprietario e del progettista attestante che, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti non venga sottratta superficie asservita; il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere certificati storici o altri documenti comprovanti la suddetta attestazione.

Art. 11 AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PRG

1. Presso l'Ufficio tecnico comunale è conservata copia dei cartogrammi di PRG: l'Ufficio provvede all'aggiornamento speditivo sia della cartografia di piano immettendovi le informazioni topografiche relative alle costruzioni realizzate sia alla compilazione delle nuove che alla modifica delle schede di censimento del patrimonio edilizio esistente (Schede A, B, etc.).
2. Gli aggiornamenti di cui al paragrafo precedente hanno comunque valore non probatorio.
3. Alla pubblicazione degli aggiornamenti ufficiali della Carta tecnica regionale l'Ufficio provvede al trasferimento dei cartogrammi di PRG sulla nuova base cartografica aggiornata e alla loro riedizione: questa verrà approvata dal Consiglio comunale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 12 REGISTRO FONDIARIO PER LE ZONE RURALI

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 8 della LR 24/85, per le concessioni edilizie rilasciate ai sensi degli Artt. 3 e 5 della citata legge, i dati catastali relativi ai terreni vincolati devono essere iscritti in uno specifico Registro fondiario; sarà inoltre conservata una planimetria catastale sulla quale risultino individuati i terreni cui si applica il vincolo di cui sopra.
2. Avendo l'iscrizione nel registro fondiario non natura costitutiva ma pubblicitaria, il vincolo di edificabilità è operante anche in caso di ritardo nella trascrizione.

Art. 13 DISTANZE TRA I FABBRICATI

1. Ai sensi dell'Art. 9 del DM 1444 le distanze minime tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
 - a. nelle ZTO A, per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle che intercorrono tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico e ambientale; in alternativa può essere rispettato il limite di cui alla successiva lettera b;
 - b. in tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta una distanza minima di m 10; nelle zone di espansione residenziale è altresì prescritta una distanza minima non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
2. È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli Artt. 874, 875, 876, 877 del Codice Civile.

3. All'interno del perimetro dei centri abitati, come definiti nell'Art. 18 della Legge 6 agosto 1967, n.765 (d'ora in poi L 765/67) e all'interno delle zone per insediamenti previste dal presente PRG (ZTO A, B, C, D, F), le distanze minime tra fabbricati prospettanti strade destinate al traffico dei veicoli, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - 5 m per lato o, se a distanza inferiore a 15 m da almeno un edificio, in allineamento con quello meno sporgente verso l'asse viario, per strade di larghezza inferiore a m 7,00;
 - m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa fra i m 7,00 e m 15,00;
 - m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00.
 Qualora le distanze tra fabbricati, calcolate come sopra indicato, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, esse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
4. La distanza tra pareti finestrate e pareti finestrate e no, di corpi di fabbrica dello stesso edificio, non deve essere inferiore, limitatamente alle parti prospettanti, alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di 10 m, qualora le finestre appartengano a locali abitabili.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di (PUA) con previsioni planivolumetriche.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, con esclusione dei casi previsti nel punto 3, non si considerano i corpi di fabbrica interrati, secondo la definizione di cui all'Art. 59.

Art. 14 DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DI ZONA

1. Ad eccezione della ZTO A e salvo specifiche disposizioni riferite a singole zone di PRG, la distanza dei fabbricati dai confini di proprietà o di ZTO di tipo (F) è stabilita in misura pari alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m.
2. Distanze diverse, ed in particolare inferiori a quelle di cui al precedente punto 1, possono essere consentite nel caso venga stipulato un atto di assenso debitamente registrato e trascritto con il quale i proprietari confinanti, o il Comune per la distanza dalle zto F, si impegnino, per sé e per i loro aventi causa, ad osservare comunque le distanze tra i fabbricati.
3. Le tettoie di altezza all'estradosso inferiore ai 3 mt. e prive di pareti, osservano le distanze previste dal Codice civile, pari a m.1,5 dai confini di proprietà, misurati sulla massima sporgenza. Non avendo pareti non sono da computare al fine della distanza dei fabbricati prevista dal del DM 1444 del 02-04-1968.¹

Art. 15 DISTANZE DALLE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ

1. Strade

¹ Art. 14 comma 3 aggiunto con Variante comma 4 approvata con Del C.C. n.38 del 28-07-2004

- 1.1 Ai sensi del combinato disposto del primo e secondo comma dell'Art. 27 della LR 61/85 e di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione, le distanze minime dei fabbricati dalle strade si applicano al di fuori:
 - a. delle zone esistenti e già urbanizzate previste dal vigente PRG;
 - b. dal perimetro di centri abitati definito in applicazione del NCDS;
 - c. dalle zone per insediamenti previste dal PRG.
- 1.2 Nel caso di strade a fondo cieco la fascia di rispetto stradale è sempre ridotta a 10 m
- 1.3 Le distanze di cui sopra si applicano con riferimento alla classificazione funzionale della rete di viabilità esistente vigente al momento dell'intervento.
- 1.4 I vincoli di rispetto stradale risultanti dall'applicazione del presente articolo o di norme generali sopravvenienti valgono anche in caso di difformità dalla tavole di progetto del PRG e si applicano alle nuove infrastrutture, comprese quelle derivanti dall'ammodernamento dell'esistente, con riferimento alla situazione di fatto ad opera eseguita.
2. Ferrovie
 - 2.1 Il vincolo di rispetto dalle linee ferroviarie è fissato in 30 m dalla rotaia di corsa, ai sensi dell'art 49 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n.753 (d'ora in poi DPR 753/80, salvo deroga concessa dall'Ente proprietario. In ogni caso vale quanto previsto nell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n.459 (d'ora in poi DPR 459/98).
3. ex sedime della ferrovia militare Treviso Ostiglia
 - 3.1 Nella fascia di rispetto di 20 mt. dall'ex sedime della ferrovia militare Treviso Ostiglia vale quanto previsto all'art. 27 della L.R. 61/85.

Art. 16 DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA

1. Fuori dalle aree edificabili la distanza minima delle nuove costruzioni da corsi d'acqua e laghi è fissato, in relazione all'Art. 27 della LR 61/85 e salvo diverse e più restrittive norme del PRDS, in 20 m per tutti i corsi d'acqua compresi negli elenchi delle acque pubbliche di cui al punto 1.c del DM 21.09.1984, salvo diverse prevalenti norme statali e regionali.
2. Le suddette distanze sono da computarsi a partire dal ciglio dello specchio o del corso d'acqua².
3. Valgono, in ogni caso i vincoli ex DM 21.9.84.

Art. 17 DISTANZE DAI CIMITERI

1. Ai sensi del RD 27 luglio 1934, n.1265 "Testo unico delle Leggi sanitarie" modificato con Legge 17 ottobre 1957 n.983 (da ora in poi RD 1265/34), la distanza delle nuove costruzioni dai cimiteri è fissata in 200 m, fatte salve minori distanze stabilite o da

² Art. 16 commi 1 e 2 modificati con Variante comma 4 approvata con Del C.C. n.38 del 28-07-2004

stabilirsi in base a decreti delle competenti Autorità, secondo le modalità e ove ricorrano le condizioni sancite dalla vigente legislazione in materia.

2. A seguito della previsione di ampliamenti dei cimiteri, dopo l'approvazione del progetto definitivo, le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite dell'area di ampliamento.

Art. 18 DISTANZE DEI FABBRICATI DA PARTICOLARI MANUFATTI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al dodicesimo comma dell'Art. 27 della LR 61/85 sono stabilite le seguenti distanze minime:
 - a. Per le abitazioni o locali destinati alla presenza continuativa di persone:
 1. dagli edifici industriali in genere, m 10, fatte salve diverse soluzioni approvate dalle autorità sanitarie;
 2. dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD 1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, m 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di lavorazione;
 3. dai depositi di materiali insalubri e pericolosi m 50, fatte salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai materiali infiammabili ed esplosivi;
 4. dalle pubbliche discariche, m 150 fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie;
 5. dagli impianti militari, con esclusione delle caserme dei Carabinieri, m 100, salve diverse disposizioni derivanti da specifiche leggi in materia;
 6. dagli impianti di depurazione, m 100.
 7. Dalle cave in atto, m.200 come previsto dall'art. 44 lettera "d" L.R. 44/1982
 - b. Per tutte le costruzioni:
dalle opere di presa degli acquedotti, m 200, salvo diverse motivate disposizioni delle autorità sanitarie.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'Art. 1 della Legge Regionale 22 ottobre 1999 n. 48 (d'ora in poi LR 48/99) e dell'art. 4 della Legge Regionale 30 giugno 1993 n. 27 (d'ora in poi LR 27/93) sono stabilite le seguenti distanze minime:
 - a) per le costruzioni residenziali, scolastiche, sanitarie, e comunque luoghi di abituale prolungata permanenza intesa come periodo superiore alle quattro ore giornaliere (Delibera 1526/2000, 6° e 7° capoverso della premessa):
dalle linee elettriche aeree esterne con tensione di esercizio di 132 Kv, mt 50 come previsto dalla DGR del Veneto 11 aprile 2000 n. 1526, Direttive relative alle LR23/93 e 48/99, per la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici.

Art. 19 EDIFICI ESISTENTI POSTI A DISTANZE INFERIORI A QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI

1. Gli edifici che, alla data di adozione del presente PRG, siano localizzati in prossimità di strade e corsi d'acqua e a distanze inferiori a quelle previste ai precedenti Artt. 15 e 16 nonché quelli localizzati in adiacenza ai manufatti di cui al comma primo dell'Art. 18 e a distanza inferiore a quelle stabilite possono, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 27 della LR 61/85, essere ampliati in conformità agli indici stabiliti per le varie zone, purché l'ampliamento non sopravvanti l'esistente verso il fronte da cui ha

- origine il rispetto. Fatto salvo il rispetto della distanza minima stabilita ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904.
2. Gli edifici di cui al secondo comma dell'Art.18 che alla data di adozione del presente PRG siano localizzati a distanze inferiori a quelle ivi previste sono soggetti ai soli interventi di cui ai punti a, b, c, d ed e del successivo art. 24 senza aumento della superficie residenziale o di edifici ove sussista presenza continuata e protratta di operatori.
 3. Gli interventi sono assentiti a condizione che il permanere dell'edificio e il suo eventuale ampliamento non venga a determinare, a seconda dei casi:
 1. pericolo per la circolazione;
 2. impedimento per l'esecuzione della manutenzione delle opere di protezione degli argini;
 3. precarietà di condizioni igieniche e/o di sicurezza o loro aggravio.

Art. 19 BIS DIFESA DEL SUOLO (TAV B "CARTA GEOLOGICA TECNICA")³

1. Nelle zone classificate "pessime" o "scadenti" nella Tav. B "Carta geologico-tecnica" situate a sud della bassura del Sile, ogni intervento edilizio ed urbanistico comunque possibile è subordinato all'acquisizione di una puntuale analisi geologica che verifichi dettagliatamente le caratteristiche dei terreni, che definisca gli eventuali interventi di bonifica, drenaggio, consolidamento, sostegno e/o la necessità di fondazioni profonde.

Art. 20 DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEGLI (IED)

Le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a (IED) sono, quando richiesto da specifiche normative di zona, coincidenti con quelle del successivo Art. 21.

Art. 21 DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI (PUA)

Le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a (PUA) sono comprensive di quelle di cui all'Art. 26 della LR 61/85 e sono, salvo diversa specificazione riferita a singole zone, le seguenti:

1. Insediamenti residenziali:
 - a. (Sup): corrispondente alla superficie per opere di urbanizzazione primaria

-	strade:	come da progetto;
-	verde:	5.00 mq/ab.
-	parcheggi:	3.50 mq/ab.
		Totale a. 8.50mq/ab
 - b. (Sus): corrispondente alla superficie per opere di urbanizzazione secondaria

-	per l'istruzione:	4.5 mq/ab.
-	per attrezzature di interesse comune, di cui 1,5 mq per chiese e servizi religiosi:	4,5 mq/ab.
-	verde pubblico e impianti sportivi, compresa la quota di cui all'Art.26 della LR 61/85:	15 mq/ab.
		Totale b. 24 mq/ab.

³Art. 19 BIS inserito con DGR n. 3047 del 29-10-2002 e modificato con DGR n. 2898 del 03-10-2003.

TOTALE a.+ b. 32,5 mq/ab.

2. Insediamenti industriali e artigianali:
 - a. (Sup): corrispondente alla superficie per opere di urbanizzazione primaria;
 - strade: come da progetto;
 - servizi: 10% della (ST);
 - b. (Sus): pari al 10% della (ST); il Comune può consentire la riduzione al 4% previa stipula di una convenzione in cui sia prevista la monetizzazione della quota di riduzione delle superfici.
3. Attività commerciali e direzionali:
 - a. qualora vengano previste all'interno dei PUA anche attività commerciali e direzionali gli standards dovranno essere incrementati delle necessarie quantità ai sensi del seguente art. 23 e della normativa Regionale vigente (art. 13 della Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 37 d'ora in poi LR37/99).⁴

Art. 22 MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'Art. 25 della LR 61/85, le dotazioni di spazi pubblici sono ottenute mediante cessione di aree o apposizione di vincolo di destinazione: sono quindi costituite da aree pubbliche e/o da aree private vincolate ad uso pubblico.
2. È facoltà del Comune di consentire la monetizzazione delle aree relative ad opere di urbanizzazione in tutti i casi in cui la loro estensione non raggiunga i 1000 mq.; sono altresì monetizzabili i parcheggi a servizio di lotti uni o bifamiliari: tale possibilità è ammessa, limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria, anche nel caso di (PUA); in alternativa può essere convenuta l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 23 PARCHEGGI

1. Ai sensi dell'Art. 2 della L 122/89, nel caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzione o, ai sensi dell'Art. 29 della LR 61/85, di ristrutturazione, deve essere costituita una dotazione di parcheggi privati, da realizzarsi all'interno della costruzione (autorimesse) oppure su aree scoperte all'interno del lotto o, ancora, su aree attigue non facenti parte del lotto purché ad esso asservite con vincolo permanente di destinazione.
2. Le quantità da rispettare, oltre a quanto previsto ai sensi della LR 61/85 e salvo maggiori obblighi derivanti da provvedimenti autorizzativi o concessori di Enti sovraordinati, sono così definite:
 - a. per fabbricati residenziali: un posto auto (con superficie non minore di mq 12,5) per ciascun alloggio e comunque con una superficie non minore di quella ottenuta attribuendo mq 1 per ogni 10 mc di volume;
 - b. per attività artigianali, industriali, magazzini e simili: mq 15 per ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di (Su);

⁴ Art. 21 comma 3 aggiunto con Variante per attività Commerciali approvata con Del C. C. n. 14 del 07-04-2004.

- c. per attività commerciali con superficie di vendita maggiore di mq 400: mq 15,00 ogni 100 mq di superficie di vendita;
- d. per attività commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 400: mq 10,00 ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di superficie di vendita;
- e. per attività alberghiere, sanitarie e simili: due posti auto ogni 3 camere e comunque non meno di mq 15 ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di (Su);
- f. per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq 10 ogni 100 mq (o frazione di 100 mq) di Su;
- g. per attività direzionali e simili: mq 25 ogni 100,00 mq (o frazione di 100 mq) di (Su).

Nelle aree suddette, oltre al posto macchina, è da prevedere anche lo spazio necessario alla manovra di posteggio degli automezzi.

3. Le aree destinate ai parcheggi privati -interne od esterne, coperte o scoperte- devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso e con costituzione di vincolo e/o di servitù a richiesta del Comune.
4. Nel caso di (IED) (nuova costruzione , demolizione con ricostruzione, ristrutturazione edilizia/ampliamenti con aumento delle unità immobiliari), oltre a quanto in precedenza disposto, la dotazione di parcheggi pubblici, o convenzionati ad uso pubblico, deve essere comunque assicurata secondo le seguenti quantità:
 - per i fabbricati residenziali, in tutte le ZTO con esclusione delle ZTO E, un posto auto (con superficie non minore di mq. 12,5) per ciascun alloggio e comunque con superficie non minore di 3,5 mq per ogni 150 mc edificabili.
 - nelle ZTO D la dotazione dovrà essere commisurata al 10% della (Sf). Nel caso siano previsti insediamenti o parti di edifici ad uso diverso, la dotazione di parcheggi dovrà essere adeguata alla specifica destinazione.
 - per unità immobiliari di nuova realizzazione o oggetto di cambio di destinazione d'uso in commerciale o in direzionale, anche senza opere, deve essere assicurata, anche su aree di terzi mediante convenzionamento, una dotazione di parcheggi pubblici non inferiore al 100% della superficie di vendita e comunque non inferiore al 50 % della (Su) a destinazione commerciale o direzionale;
 - al fine della dotazione di parcheggi, le attività artigianali di servizio alla residenza aperte al pubblico (quali, lavanderie panifici, pasticcerie, caffetterie, botteghe di calzolaio barbieri e parrucchieri, estetisti, officine per le piccole riparazioni, orologiai, odontotecnici, ed attività similari) sono equiparate alle attività commerciali;
 - Nel calcolo della superficie di parcheggio possono essere conteggiati anche gli spazi di manovra fino ad un massimo del 50% dello spazio destinato agli stalli degli autoveicoli.
 - Nella dotazione di parcheggio di cui sopra possono essere conteggiati anche gli spazi a parcheggio, relativi all'area d'intervento, già realizzati, quali ad esempio gli standards di lottizzazione.⁵
5. Nel caso di comprovata impossibilità l'Amministrazione consentirà la monetizzazione ai sensi dell'Art. 82 della LR 61/85.
6. Nel caso di nuovi insediamenti commerciali le zone destinate a parcheggio debbono comunque rispettare, fatta salva ogni altra previsione, i limiti previsti dalla normativa Regionale vigente (Art.13 LR37/99)⁶

⁵ Art. 23 commi 4 e 6 modificati con Variante per attività Commerciali approvata con Del C. C. n. 14 del 07-04-2004.

⁶ vedi nota precedente.

Art. 24 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le categorie d'intervento edilizio previste dal PRG sono, salvo le ulteriori specificazioni contenute nei successivi articoli, quelle definite dall'Art. 31 della L 457/78:
 - a. manutenzione ordinaria (MO),
 - b. manutenzione straordinaria (MS),
 - c. restauro e risanamento conservativo (RS),
 - d. ristrutturazione edilizia (RTE),
 - e. ristrutturazione urbanistica (RTU)
2. Le categorie d'intervento edilizio ammissibili sono disciplinate dal titolo II° in relazione alle diverse ZTO; in assenza di indicazioni sono ammesse tutte le categorie d'intervento previste nel presente articolo.

Art. 25 MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)

1. Sono da considerarsi opere di (MO) quelle di rinnovamento, di ripristino e di sostituzione delle finiture degli edifici nonché quelle necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)

1. Sono da considerarsi opere di (MS) "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso"; rientrano tra queste le opere di adeguamento statico, igienico, tecnologico, nonché gli interventi protettivi di risanamento (intercapedini e simili) che potranno anche comportare, se adeguatamente motivati, modesti incrementi di volume tecnico non residenziale.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi per tutti gli edifici esistenti, con esclusione di quelli destinati alla demolizione per i quali è consentita la sola (MO).

Art. 27 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RS)

1. Per interventi di (RS) s'intendono quelli rivolti a recuperare e/o conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, pur nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni di uso compatibili.
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a. il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali dell'edificio cioè degli

- impianti distributivi sia orizzontali sia verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi;
- b. l'inserimento degli elementi secondari (tramezze, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, che non comportino compromissioni strutturali o degrado stilistico.
 - c. l'inserimento dei servizi igienici e tecnologici che dovrà avvenire senza alterazioni volumetriche, senza intasamenti degli spazi distributivi aperti o coperti e senza modifiche dell'andamento delle falde di copertura;
 - d. il ripristino di eventuali fori occlusi è consentito quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o con documentazione iconografica;
 - e. le aperture a livello stradale in unità adibite ad attività commerciali dovranno essere dimensionate nel rispetto della posizione, della forma, dei materiali delle aperture originarie; le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture originarie di facciata;
 - f. i servizi interni quali bagni e cucine (anche in blocchi unificati) potranno essere dotati di impianti di condizionamento d'aria o ventilazione forzata; è prescritto, ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, l'uso di elementi leggeri prefabbricati;
 - g. l'eventuale suddivisione in più unità immobiliari, qualora non vengano suddivisi ed interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettoni dipinto.
3. Per gli interventi di (RS) riguardanti edifici vincolati ai sensi della L 1089/39 dovrà essere richiesto il preventivo parere alla competente Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici.
 4. È prescritta l'eliminazione o, quando compatibile il ricupero volumetrico, dei volumi e degli elementi superflui quali:
 - aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolari e contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell'immobile;
 - aggiunte o modificazioni pregiudizievoli delle esigenze igieniche o di abitabilità nonché alteranti i rapporti tra edifici e spazi liberi sia pubblici sia privati.
 5. Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di (RS) sono inclusi anche:
 - le recinzioni murarie d'impianto storico tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria del territorio, anche se non strettamente connesse all'organismo edilizio;
 - i brani o i reperti di antiche vestigia che documentino fasi storiche dell'impianto urbano.

Art. 28 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RTE)

1. Per interventi di (RTE) s'intendono quelli che, pur prevedendo il recupero e la conservazione degli elementi sia esterni sia interni dell'organismo edilizio preesistente aventi più significativa caratterizzazione e valore sotto i profili storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale, siano rivolti anche a trasformarlo "mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". In relazione alle diverse necessità di protezione degli edifici, sono previsti i seguenti due livelli di ristrutturazione edilizia.
2. Ristrutturazione edilizia di grado 1 (RTE/1) nella quale, fatte salve le premesse generali, sono ammessi interventi:
 - di risanamento o ripristino dell'involucro murario e del suo corredo decorativo;

- di parziale sostituzione o rinnovo dell'impianto strutturale verticale interno;
- di sostituzione e/o rinnovo parziale delle strutture orizzontali, anche con leggere modifiche delle quote d'imposta, purché non arrecanti pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche tanto all'interno che all'esterno;
- di rinnovo, sostituzione ed integrazione di impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali;
- di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
- di risanamento, trasformazione e integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici atti a adeguare l'edificio alle destinazioni d'uso stabilite, compatibili con l'assetto derivante dalla ristrutturazione;
- sulla forometria, con conservazione di quella originaria, con adeguamento delle aperture in contrasto con essa, con eventuale apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura analoghi a quelli originari, se rilevabili nello stesso edificio o in edifici attigui di interesse storico-ambientale.

E' in ogni caso escluso lo svuotamento e il rifacimento interno dell'edificio con la sola conservazione del suo involucro esterno.

3. Ristrutturazione edilizia di grado 2 (RTE/2) nella quale, in aggiunta a quanto disposto per (RTE/1), sono ammessi interventi che giungano fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente, mantenendo inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali in genere, con le seguenti prescrizioni aggiuntive:
- ripristino dell'involucro murario esterno e della copertura secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale;
 - riproposizione della forometria rispettando i moduli di partitura e dimensione tradizionali;
 - conservazione e/o ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale ed ambientale.

E' comunque escluso lo svuotamento e il rifacimento interno dell'edificio con la sola conservazione del suo involucro esterno così come la demolizione e ricostruzione per gli immobili compresi nelle ZTO A o assimilabili, per quelli di valore architettonico-documentale comunque localizzati e per quelli vincolati ai sensi della L.1089/39; per gli altri edifici la sostituzione con fedele ricostruzione è equiparata alla ristrutturazione.

4. E' prescritta l'eliminazione o, quando compatibile il ricupero volumetrico, dei volumi e degli elementi superfetativi quali:
- aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolari e contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell'immobile;
 - aggiunte o modificazioni pregiudizievoli in ordine alle esigenze igieniche o di abitabilità nonché alteranti i rapporti tra edifici e spazi liberi sia pubblici sia privati.
5. Fra gli elementi da sottoporre alla suddetta disciplina sono incluse anche:
- le recinzioni murarie d'impianto storico tipiche e caratterizzanti la suddivisione fondiaria del territorio, anche se non strettamente connesse all'organismo edilizio;
 - i brani o i reperti di antiche vestigia che documentino fasi storiche dell'impianto urbano.

1. Gli interventi di (RTU) sono rivolti a sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi; la normativa di cui al presente paragrafo, può essere riferita sia ad edifici singoli (ricomposizione del tessuto edilizio) sia ad ambiti territoriali più vasti, comprendenti più edifici (ricomposizione del tessuto urbanistico).
2. Ricomposizione del tessuto edilizio (RTU/1)
 - a. Sostituzione edilizia (SE)

Mediante tale intervento le unità edilizie possono essere sostituite con altre diverse anche con incremento volumetrico, se indicato nelle presenti NA, con il mantenimento dell'attuale configurazione dei lotti e della rete stradale; in mancanza di indicazioni particolari è ammessa la demolizione con ricostruzione mantenendo il volume esistente e con l'altezza massima consentita nelle ZTO di appartenenza. Negli interventi di sostituzione edilizia (SE) è ammessa la deroga delle distanze dai confini di cui al DM 1444/68 previa costituzione di servitù tra le proprietà confinanti.
 - b. Ampliamento (A)

Per le categorie o i singoli edifici indicati nelle presenti NA sono ammessi interventi di ampliamento, consistenti nella costruzione di volume aggiuntivo che modifichi ed integri quello esistente; l'ampliamento può venir realizzato in aderenza oppure tramite ricomposizione volumetrica di manufatti esistenti nell'area di pertinenza dell'edificio. L'intervento suddetto può essere previsto anche contestualmente ad interventi di altra natura.
 - c. Demolizione (D)

E' prescritta la demolizione dell'edificio senza ricostruzione.
 - d. Nuova costruzione (NC)

In relazione alle caratteristiche di zona, sono ammesse nuove costruzioni nel rispetto degli indici di zona previsti dal PRG, nonché delle eventuali prescrizioni planivolumetriche e dei parametri edificatori riportati nelle presenti NA.
3. Ricomposizione del tessuto urbanistico (RTU/2)

Nel caso di interventi riferiti ad ambiti territoriali comprendenti più edifici sono ammessi gli interventi previsti al paragrafo precedente, compresa la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, previa redazione di un (PUA) esteso all'intero ambito territoriale.

TITOLO II° ZONIZZAZIONE

CAPO I° COORDINAMENTO URBANISTICO

Art. 30 ZONIZZAZIONE FUNZIONALE

La disciplina delle funzioni esercitabili, delle modalità d'intervento e dei parametri urbanistici e edilizi da osservarsi per l'attuazione del presente PRG è disposta per le specifiche zone di seguito elencate.

1. ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (A, B, C)
 - a. zone di interesse architettonico ambientale (A)
 - b. zone residenziali esistenti (B, B1, C1)
 - c. zone residenziali di espansione (C2)
 - d. zone di mantenimento della situazione in atto. (B speciale)
2. ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)
 - a. zone produttive esistenti (D1)
 - b. zone produttive di previsione (D2)
3. ZONE AGRICOLE (E)
 - a. sottozona agricola speciale (E1)
 - c. sottozona agricola (E2.1)
 - d. sottozona agricola speciale (E2.2)
 - c. sottozona agricola (E3)
4. ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO (F)
 - a. zone per attrezzature relative all'istruzione, all'interesse comune, al verde pubblico, ai parchi e al gioco e allo sport (F in cartografia);
 - b. aree per parcheggio a raso (P in cartografia)
5. SUPERFICI DESTINATE ALLA VIABILITÀ E VINCOLI DI RISPETTO (S)

Art. 31 ZONIZZAZIONE PER AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 17 della L 765/67 e dell'Art. 2 del DM 1444/68 nonché dell'Art. 24 della LR 61/85, il territorio comunale è suddiviso nelle sottospecificate ZTO, definite nel loro ambito spaziale con riferimento alle zone funzionali di cui al precedente Art. 30:
ZTO A zone funzionali di cui al capo II°
ZTO B zone funzionali di cui al capo II°
ZTO C zone funzionali di cui al capo II°
ZTO D zone funzionali di cui al capo III°
ZTO E zone funzionali di cui al capo IV°
ZTO F zone funzionali di cui al capo V°

Art. 32 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

1. Nelle zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. residenza;
 - b. annessi alla residenza (rimesse, depositi attrezzi, tettoie, ecc.);
 - c. uffici pubblici e privati;
 - d. attrezzature pubbliche e servizi sociali;
 - e. attività commerciali con superficie di vendita fino a 400 mq, preferibilmente al piano terra degli edifici quando non diversamente consentito da norme definite successivamente, e con esclusione delle ZTO "C1.S"⁷;
 - f. alberghi, pensioni, esercizi della ristorazione;
 - g. teatri e cinematografi;
 - h. attività artigianali di servizio, purché non aventi necessità di opere o strutture tecniche in contrasto con le tipologie prevalenti nella zona di insediamento;
 - i. attività artigianali, con esclusione delle lavorazioni fonte di emissioni inquinanti e comunque incompatibili con la residenza, fino alla superficie utile di 200 mq per unità; comunque a insindacabile giudizio del Comune, sentiti i competenti Uffici comunali e l'ULSS competente per territorio;
 - l. officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di attrezzature di abbattimento delle emissioni;
 - m. autorimesse collettive pubbliche e/o private;
 - n. impianti sportivi privati a servizio della residenza.
2. Dalle zone residenziali sono esclusi edifici con le seguenti destinazioni:
 - a. depositi e magazzini di merci, con l'eccezione di quelli funzionalmente e spazialmente integrati con le attività commerciali ammesse e che siano limitati all'ordinaria provvista delle scorte di vendita;
 - b. attività commerciali all'ingrosso;
 - c. industrie;
 - d. discoteche o sale da ballo;
 - e. ospedali e case di cura;
 - f. caserme e istituti di pena;
 - g. mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni vive;
 - h. stalle, porcilaie, pollai e allevamenti in generale;
 - i. le attività insalubri di 1° e 2° classe di cui agli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 del RD 1265/34;
 - l. ogni altra attività che, a giudizio del Comune, sentita la CEC, sia considerata in contrasto con il carattere residenziale della zona.
3. Le attività di cui al precedente punto 1.h sono ammesse qualora non utilizzino macchinari e processi produttivi che generino emissioni inquinanti, non necessitino di strutture edilizie specialistiche ma

⁷ Art. 32 comma 1 lettera "e" modificata con Variante per attività Commerciali approvata con Del. C. C. n. 14 del 07-04-2004.

utilizzino edifici di tipologia assimilabile a quella residenziale e non generino traffico che, per tipo di mezzi e volume di spostamenti, determini l'incompatibilità igienica di tali insediamenti con la zona in cui sono collocati; tali requisiti debbono essere comprovati da certificazione dell'ULSS competente per territorio, ai sensi dell'Art. 3, lettera f) della Legge Regionale 30 novembre 1982, n. 54 (d'ora in poi LR 54/82).

4. Le attività complementari alla residenza di cui precedente punto 1 possono essere autorizzate, in caso di cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti, a condizione che risulti osservato l'obbligo della dotazione di spazi pubblici di urbanizzazione primaria secondo le quantità prescritte per le singole destinazioni e a condizione che non generino traffico che, per tipo di mezzi e volume di spostamenti, determini pericolo o disagio per la residenza circostante o risulti incompatibile con la viabilità di servizio.
5. Per gli immobili esistenti o loro porzioni ove siano esercitate attività che risultino incompatibili ai sensi del presente articolo, ovvero quando non si possano conseguire le dotazioni di spazi pubblici di cui al comma precedente, sono ammessi esclusivamente interventi di (MO) e/o (MS).
6. La realizzazione della quota di edilizia economica e popolare, sovvenzionata e/o convenzionata prevista nella legislazione vigente può essere realizzata, oltre che con le procedure previste, anche mediante acquisizione di aree nelle ZTO C2 di cui ai successivi Artt. 36 e 37; in questo caso la superficie residenziale prevista in ognuno dei PUA convenzionati, viene concentrata in una superficie non superiore all'80% e non inferiore al 60% della superficie complessiva mentre in quella rimanente, è prevista l'edificazione di ulteriori volumi destinati ad edilizia economica e popolare, o sovvenzionata e/o convenzionata, con un indice territoriale (It) non superiore a quello della ZTO in oggetto.
7. Il riparto delle quote di standard urbanistici, le modalità esecutive, i tempi di realizzazione, le aree da cedere al Comune ed i relativi costi sono fissati nella convenzione allegata al PUA: nel caso di edilizia convenzionata questa può essere realizzata anche dal lottizzante o da terzi interessati previo accordo con il lottizzante e a prezzi di cessione indicati nella citata convenzione.
8. Il Comune indica, mediante delibera consiliare, quale percentuale di edilizia economica e popolare, sovvenzionata e convenzionata debba essere realizzata nell'arco di validità del PRG e in quali zone debba essere inserita; di volta in volta, con la medesima procedura, possono essere indicati criteri e indirizzi da seguire nella progettazione dei PUA; gli Uffici preposti eseguono il controllo sulle diverse realizzazioni e verificano il bilancio dell'edilizia economico-popolare realizzata e da realizzare." Fino a tale indicazione specifica detta percentuale viene fissata nella misura del 30% ed inserita nelle ZTO C2/20, C2/21, C2/22.
9. La concessione a edificare in mancanza di opere di urbanizzazione è condizionata all'impegno a realizzarle e alla loro monetizzazione nei casi in cui la loro realizzazione risulti manifestamente impossibile: per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi essa è consentita anche su aree private vincolate ad uso pubblico.
10. AREE LIBERE E VERDE PRIVATO
Nelle aree libere destinate a verde privato, in cui debbono essere conservati e mantenuti i parchi ed i giardini esistenti, non sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione salvo la realizzazione:
 - 1 previa richiesta di autorizzazione, di piccoli manufatti accessori (deposito attrezzi, ecc.), con limite massimo di 9 mq di (Su) nel rispetto della distanza di 3 m dai confini e delle alberature esistenti;
 - 2 di impianti sportivi privati privi di copertura, nel rispetto delle alberature esistenti.

- 3 Nell'area di pertinenza dell'edificio EI n.21 è consentita la realizzazione a nord dell'ala ovest dello stesso e in aderenza, di un fabbricato ad un solo piano e di superficie non superiore a 100 mq. destinato esclusivamente a autorimessa e magazzini.

Art. 33 ZONE E EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (ZTO A)⁸

1. INDIVIDUAZIONE

Le ZTO A comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati o loro porzioni che rivestono carattere storico e/o artistico, ivi comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi purché non incluse nel perimetro che delimita la ZTO A. Gli edifici ivi compresi seguono le norme successivamente indicate; per analogia sono compresi, nel presente articolo, anche edifici situati in ZTO diverse dalla A, aventi caratteristiche morfo-tipologiche meritevoli di particolare tutela. Per tutti questi edifici, identificati con apposita numerazione, le indicazioni del presente articolo prevalgono sulle norme della zona in cui sono ricompresi.

2. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dell'Art. 32 per le zone residenziali; sono sempre escluse le destinazioni di cui ai punti g), i) e n) del paragrafo 1 del precedente Art. 32.

3. MODALITÀ D'INTERVENTO CON (IED).

a. Per gli edifici esistenti sono sempre ammesse le categorie d'intervento di cui alle lettere a), b) e c), del precedente art.24..

b. Per gli edifici notificati ai sensi delle L. 1089/39 e/o di edifici individuati ai sensi della L.1497/39 è prescritta l'operatività (RS).Nel caso il richiedente dimostri mediante apposita documentazione (rilievi critici, analisi stratigrafica, etc.), e' consentita, a giudizio unanime della CEC e fatte salve le necessarie superiori autorizzazioni, l'applicazione dell'operatività di grado immediatamente successiva nella classificazione dell'art. 24 delle Presenti NA, ad esclusione dei gradi estremi (MO) ed (RTU), con le specificazioni di cui all'elenco di seguito riportato per ogni unità edilizia tutelata:

c. Edifici per i quali è ammesso l'intervento fino al restauro conservativo (RS):

EQ 03	ES 01.	FE 32			
-------	--------	-------	--	--	--

d- Edifici per i quali è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia di grado 2 (RTE/2)

ED01	ED02	ED04	ED05	ED06	ED07
ED10	EP34	EP35	EQ04	EQ07	EQ08
EQ11	EQ12	EQ14	EQ19	EQ20	EQ21
ER09	ER11	ER12	ER13	ER14	ER15
ER20	ER22	ER23	ER26	ER31	ES02

⁸ Art. 33 modificato con Controdeduzioni e Variante per edifici di pregio. Approvazione con DGR N. 1870 DEL 18-06-2004.

L'art. 33 contiene la normativa per gli edifici di pregio anche al di fuori della ZTO A, ulteriore normativa per le aree di pertinenza degli edifici di pregio vedasi il successivo art. 47 commi 1 bis e 1 ter.

ES03	ES19	ES21	ES28	ES31	EV21
EV23	EV25	EV27	EV28	EV29	EX06
EX07	EX12	FC22	FC23	FC24	FC25
FC26	FC27	FC28	FC29	FC31	FC32
FC33	FC34	FD02	FD03	FD04	FD05
FD17	FD19	FD20	FD21	FD22	FD27
FD28	FD29	FE34	FF01	FH05.	

e- Per gli immobili presenti nella ZTO A e non elencati nei paragrafi precedenti è ammesso l'intervento fino alla (SE) con il mantenimento del sedime, volume e altezza, fatti salvi gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici o parti di edifici storicamente esistenti e documentati da foto o iconografie. Interventi di ricostruzione su diverso sedime sono possibili a seguito di uno strumento urbanistico Attuativo.

f- All'interno delle zone "A" di CS non sono non sono possibili nuove edificazioni ed ampliamenti di edifici esistenti, fatti salvi gli interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici o parti di edifici storicamente esistenti e documentati da foto o iconografie.

4. MODALITA' D'INTERVENTO CON (PR).

I cambi di destinazione d'uso e la ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del precedente art.24, sono ammessi previa verifica della esistenza, o impegno alla realizzazione, della necessaria dotazione di spazi pubblici e sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (PR).

5. AREE LIBERE

Le aree libere della ZTO A s'intendono destinate a verde privato. Non sono ammessi interventi edilizi diversi da quelli previsti nel presente articolo, salvo la realizzazione di quelli previsti nel precedente Art. 32., nel rispetto delle alberature esistenti quando di valore ambientale a esclusivo parere della CEC;

I manufatti suddetti debbono rispettare le norme di PRG relative ai distacchi da confini, fabbricati e viabilità.

I parchi ed i giardini esistenti debbono essere conservati e sottoposti ad opportuna manutenzione: non è consentito l'indebolimento di alberi adulti e prescritta la sostituzione degli esemplari ammalorati o morti con specie autoctone.

6. AUTORIMESSE, (stralciato)

7. EDIFICI DI PREGIO AL DI FUORI DELLA ZTO A

a Per gli edifici individuati nelle schede B di cui all'allegato XX (Schede B - Intero territorio (escluso centro storico) e localizzati al di fuori delle ZTO A, il PRG, in relazione ai diversi valori storici, architettonici, tipologici ed ambientali ivi descritti, definisce la gamma degli interventi ammissibili per ogni unità edilizia secondo l'elenco di seguito riportato:

a.1- Edifici per i quali è ammesso l'intervento fino al restauro conservativo (RS):

AA01	BG31	EA05	EA06	EY19	FJ23
FL11	FY32	GK05	GK06	GK07	GK08
HG18	HG20				

a.2- Edifici per i quali è ammesso l'intervento fino alla ristrutturazione edilizia di grado 2 (RST/2):

AB23	AB24	AB25	AB26	AC11	AC34
AC35	AD10	AD11	AD12	AD14	AD15
AD22	AD24	AD25	AD28	AF10	AF11
AG13	AM32	AM33	AO03	BD26	BD27
BD28	BE22	BF11	BF12	BF13	BG12
BG13	BG27	BH05	BH10	BH14	BL03
BL04	BL05	BL06	BL11	BL12	BL21
BL22	BN25	BN26	BO14	BO15	BO16
BR18	BR19	BU05	EA07	EA32	EE13
EF01	EF05	EG27	EH02	EH13	EI10
EI21	EK14	EK15	EO29	EO30	EP09
ES25	EU15	EV32	EY13	EY32	FA24
FA31	FB35	FE04	FE15	FF15	FF19
FJ06	FJ24	FJ25	FL27	FL28	FP04
FP05	FR14	FR15	FR20	FX03	FX04
FX05	FX25	FY32	GB02	GD10	GD34
GF11	GF19	GF20	GF23	GF24	GF30
GF31	GF33	GH25	GI17	GI18	GJ36
GK04	GL19	GO21	GO33	GP11	GP12
GS23	GS27	GU21	GZ24	GZ25	HA25
HA27	HB11	HB12	HB14	HC33	HC34
HC35	HC36	HD06	HD07	HD08	HD09
HE12	HE22	HF03	HG07	HG09	HH10
HH20	HI06	HI07	HJ07	HJ12	HJ13.

b- Vale, anche per i surriportati immobili, quanto previsto al precedente punto 3; per gli edifici "con superfetazioni" è inoltre consentito, previo parere positivo della CEC, il recupero dei volumi superfetativi purché effettuato con soluzioni morfologicamente compatibili con il corpo di fabbrica da tutelare.

8. PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI PREGIO

1. Nei casi suddetti, e salvo contrario unanime parere della CEC, nelle trasformazioni dell'edificio interessato:
 - a. non debbono essere superate l'originaria (H) in gronda e modificata la pendenza del tetto;
 - b. debbono essere usati materiali, colori e tessiture simili a quelli originari o comunque riferiti all'immediato intorno dell'edificio stesso;
 - c. la forometria delle parti prospicienti pubblico passaggio deve mantenere i caratteri originari o riprendere quelli di immobili di pregio contigui;
 - d. nel caso si intervenga su annessi rustici si dovranno mantenere inalterati i rapporti tra pieni e vuoti: questi ultimi potranno essere chiusi con tamponamenti in materiali di colore e tessitura contrastante, di norma in legno;
 - e. per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei Centri Storici o comunque individuati nelle restanti zone, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni originari.

1. INDIVIDUAZIONE

Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, e conformi a quanto previsto nell'Art. 2, punto B) del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (d'ora in poi DM 1444/68) per le quali il PRG prevede il completamento dell'edificazione e l'eventuale ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici.

2. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste nell'Art. 32.

3. MODALITÀ D'INTERVENTO

In queste zone il PRG si attua per (IED), salvo il caso in cui, il Comune, sentita la CEC, non richieda la formazione di un (PUA), disciplinato dal successivo Art. 51.

Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Titolo I°, Capo III°, mantenendo il volume esistente o ampliandolo sino al raggiungimento degli indici di zona.

Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti sono altresì ammessi ampliamenti anche oltre l'indice di zona con un massimo del 20 % di (Su) e fino a 100 mq. per unità edilizia, qualunque sia la (SF) di sedime.

Per tutti gli altri edifici è ammesso l'ampliamento nel limite massimo del 10 % di (Su) per alloggio.

Gli ampliamenti di cui ai commi precedenti dovranno comunque rispettare la (Df) mentre la (Dc) potrà essere derogata previo accordo tra i confinanti.

(Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Urbanistica Nazionale (1942) sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 24, fatti salvi gli eventuali gradi di protezione già assegnati.)

4. Nelle aree libere delle zone identificate come B nella cartografia di PRG, l'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate:

(Uf) 0,37 mq/mq
(H) 9,5 ml

5. Nelle aree libere delle zone identificate come B2 nella cartografia di PRG, l'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate:

(Uf) 0,62 mq/mq
(H) 12,5 ml.

6. La concessione a edificare in mancanza di opere di urbanizzazione è condizionata all'impegno a realizzarle e alla loro monetizzazione nei casi in cui la loro realizzazione risulti manifestamente impossibile: per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi essa è consentita anche su aree private vincolate ad uso pubblico.

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

B1/16 parte; l'intervento di nuova edificazione è subordinato al convenzionamento per il completamento di via S.Allende.

B1/29 parte; L'intervento di nuova edificazione è subordinato al convenzionamento per la realizzazione del parcheggio pubblico P/13.

B1/48; la realizzazione di nuove unità immobiliari è subordinata al convenzionamento per la realizzazione di parcheggio pubblico non inferiore a 7 mq. ogni 37,5 mq. di (Su) edificabile.

1. INDIVIDUAZIONE

Vi sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A e dalle zone B, per le quali il PRG prevede il completamento dell'edificazione e la eventuale ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici.

2. DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dall'Art. 32.

3. MODALITÀ D'INTERVENTO

In queste zone il PRG si attua per (IED), salvo il caso in cui, il Comune, sentita la CEC, non richieda la formazione di un (PUA), disciplinato dal successivo Art. 51.

Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Titolo I°, Capo III°, mantenendo il volume esistente o ampliandolo sino al raggiungimento degli indici di zona.

Per gli edifici unifamiliari e bifamiliari esistenti sono altresì ammessi ampliamenti anche oltre l'indice di zona con un massimo del 20% di (Su) e fino a 100 mq. per unità edilizia, qualunque sia la (SF) di sedime.

Per tutti gli altri edifici è ammesso l'ampliamento nel limite massimo del 10 % di (Su) per alloggio.

Gli ampliamenti di cui ai commi precedenti dovranno comunque rispettare la (Df) mentre la (Dc) potrà essere derogata previo accordo tra i confinanti.

(Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Urbanistica Nazionale (1942) sono ammessi unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 24, fatti salvi gli eventuali gradi di protezione già assegnati.)

4. Nelle aree libere delle zone identificate come C1 nella cartografia di PRG, l'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate:

(Uf) 0,33 mq/mq
(H) 7,5 m

5. Nelle aree libere delle zone identificate come C1.S (speciale) nella cartografia di PRG, l'edificazione è regolata dalle norme di zona di seguito riportate:

- (Uf) 0,25 mq/mq
- (H) 7,5 ml

- Collocazione dei fabbricati: Qualora porzione dell'area d'intervento ricada in fascia di rispetto stradale l'edificazione può essere realizzata in area agricola adiacente ma entro la distanza di mt. 20 dalla fascia di rispetto stradale.

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

C1/23 La realizzazione di nuove unità immobiliari è subordinata al convenzionamento per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SS Noalese nel tratto interessato.

C1/31-parte: attualmente destinata a deposito di materiali edili, è localizzata in una posizione centrale da cui è possibile accedere al lago e alla vicina area Biasuzzi.

Si richiama la necessità di una progettazione urbanistica e edilizia all'altezza dell'importanza dell'area.

La convenzione dovrà prevedere la cessione di parte del terreno di proprietà allo scopo di realizzare accessi al lago e spazi aperti convenientemente equipaggiati anche privati di uso pubblico.

viabilità comunale e potenziando l'incrocio sulla S.P. n. 79, in accordo con la Provincia.

- 4.3.bis - C2/7 ai sensi del combinato disposto degli art. 9 e 109 della L.R. 61/85 l'edificazione è ammissibile con intervento edilizio diretto singolo o associato qualora le opere di urbanizzazione delle aree contermini siano dimostrate sufficienti all'accesso ai lotti ed al collegamento ai pubblici servizi.⁹
- 4.4. C2/11 dovrà essere previsto il potenziamento della viabilità a nord attrezzando in maniera adeguata l'accesso della lottizzazione sulla viabilità principale.
- 4.5. Le aree C2/15, C2/16 e la parte residua dell'area C2/17, vanno comprese in uno studio preliminare, a cura del Comune, che verifichi una soluzione progettuale in grado di coordinare e riorganizzare gli interventi possibili con le seguenti prescrizioni:
- a - va mantenuta una parte di area per servizi adeguata a garantire una dotazione minima di parco-sport per gli insediamenti residenziali esistenti nelle aree limitrofe e di futura realizzazione, accorpando ad essa gli standard a verde dello strumento attuativo previsto;
 - b - - va studiata una distribuzione planovolumetrica atta a permettere la percezione dei laghi e dell'impianto arboreo perilacuale, dalla SS Noalese;
 - c - va previsto un percorso ciclopedonale dalla retrostante zona "F/45";
 - d - - la capacità insediativa complessiva va calcolata per l'intero nuovo comparto in relazione agli indici di cui all'art. 36;
 - e - - la nuova edificazione dovrà mantenere materiali, tipologia ed altezze consoni alle caratteristiche della zona.
- 4.6. C2/20 e C2/21 la progettazione deve garantire collegamenti viari adeguati per permettere l'utilizzazione di via Guizza a senso unico.
- 4.7. C2/20, C2/21 e C2/22, dovrà essere previsto un sistema di distribuzione interna e di collegamento alla rete viaria principale coordinato e unitario. Al riguardo il Consiglio Comunale approva un piano di coordinamento della viabilità e dei servizi per le aree in argomento.
- 4.8. C2/23 dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare il collegamento viario principale sulla viabilità minore a sud, in luogo del collegamento alla S.P. n. 17 a nord, attraverso un nuovo tratto viario.

⁹ Art. 37 comma 4.3 bis aggiunto con Variante comma 4 approvata con Del C.C. n.38 del 28-07-2004.

Art. 38 ZONE DI MANTENIMENTO DELLA SITUAZIONE IN ATTO (ZTO B SPECIALE)

1. INDIVIDUAZIONE

Vi sono comprese le parti del territorio edificate con immobili di destinazione varia, residenziale, produttiva, agricola sprovviste o parzialmente sprovviste di opere di urbanizzazione nelle quali si rendono necessari interventi di riorganizzazione urbanistica con la progressiva riconversione degli eventuali immobili non residenziali in residenza o destinazioni compatibili con la residenza. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ampliamento e nuova edificazione sono disciplinati con apposita variante urbanistica, o attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo in variante ai sensi art. 5, L.R 23/99..

2.

In assenza della prevista variante o S.U.A. in variante, sono possibili i soli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) di cui al precedente art. 24, con il mantenimento delle destinazioni residenziali, mantenendo la su esistente o ampliandola anche oltre l'indice di zona sino al 10% dell'esistente.¹⁰

¹⁰ Art. 38 comma 2 modificato con Variante comma 4 approvata con Del C.C. n.38 del 28-07-2004.

CAPO III° ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ZTO D)

Art. 39 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI (ZTO D)

1. Le zone per insediamenti produttivi (D), a seconda che si tratti di zone di completamento o di nuovo impianto, sono suddivise nelle seguenti sottozone:
 - zone produttive esistenti (D1);
 - zone produttive di previsione (D2);
2. Nelle zone (D1) e (D2) per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. attività produttive, artigianali, industriali, agro-industriali e di servizio, ivi compresa quella ricettiva;
 - b. uffici pubblici e privati;
 - c. mostre e negozi fino a 1000 mq.di superficie di vendita con le seguenti prescrizioni:
 - c1 di vendita dei prodotti aziendali direttamente prodotti in loco (spacci aziendali), non compresi tra le attività di vendita al dettaglio regolamentate dalla L.R. 37/99.
 - c2 esercizi di vicinato (superficie non superiore a 150 mq.) solo se integrati con gli spacci aziendali per la vendita di prodotti complementari a quelli di produzione e formanti un'unica attività di gestione;
 - c3 esercizi di vicinato solo se compresi in centri commerciali (medie strutture di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, la superficie di vendita del centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi in esso presenti (art. 4 lettera G del D.Lgs. 13 marzo 1998 n. 114 d'ora in poi D.Lgs 114/98)¹¹;
 - d. impianti di stoccaggio merci, depositi e magazzini;
 - e. impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, distributori, ecc.);
 - f. attività per la spedizione di merci, deposito di automezzi, ecc.;
 - g. locali per il divertimento e lo svago ed esercizi commerciali funzionalmente collegati a tali attività, con superficie non inferiore a 800 mq complessivi;
 - h. attività commerciali a forte fabbisogno di superficie, comprendente i seguenti prodotti: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili;
 - i. attività commerciali all'ingrosso;
 - l. impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;
 - m. abitazioni per il titolare dell'impresa o il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di (Su) per unità produttiva, la cui concessione può essere rilasciata solo quando sia esistente o contestualmente realizzato non meno di 500 mq destinati ad attività produttive.
3. Gli insediamenti di industrie insalubri di 1° classe di cui all'Art. 216 del TU delle leggi sanitarie di cui al RD 1265/34 e successive

¹¹ Art. 39 comma 2 lettera "c" modificato con Variante per attività Commerciali approvata con Del C. C. n. 14 del 07-04-2004.

modifiche, sono consentiti nelle zone (D1) e (D2), solo a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti, previo parere dell'ULSS e della CEC; il rilascio della concessione è comunque subordinato al voto favorevole del Consiglio comunale.

4. Tra i volumi tecnici sono compresi i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, ecc.); tali volumi non vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili.
5. (comma eliminato in sede di approvazione DGR n. 3047 del 29-10-2002.)
6. Per gli edifici residenziali, non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi, sono ammessi tutti gli interventi previsti dal Titolo I°, capo III° delle presenti norme, mantenendo il volume esistente; è ammesso, una tantum, l'ampliamento fino ad un massimo complessivo di 25 mq di (Su) per ogni edificio.
7. (comma eliminato in sede di approvazione DGR n. 3047 del 29-10-2002.)
8. La cessione della parte abitativa non può essere effettuata se non contestualmente all'attività o al fabbricato industriale e mediante atto registrato e trascritto che lo attesti.
9. Tutti i progetti per le attività commerciali di vendita al dettaglio devono contenere la definizioni delle aree a parcheggio e servizi di cui all'art. 23 delle presenti NA ed all'art. 13 della LR37/99;¹²
10. I progetti delle medie strutture di vendita superiori ai 300 mq., ed i centri commerciali di cui alla precedente lettera "c" devono prevedere, mediante convenzionamento/Atto unilaterale d'obbligo approvato dalla Giunta Comunale, la realizzazione delle opere di adeguamento dei collegamenti alla viabilità principale che, allo stato attuale, in nessuna ZTO risultano adeguati a sopportare sensibili incrementi dei flussi viabilistici. I progetti devono contenere idonee simulazioni dei prevedibili flussi di traffico esistenti e degli incrementi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali previste, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte: intersezioni a rotatoria, innesti e svincoli a raso, semaforizzati e non, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti.¹³

Art. 40 ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (ZTO D1)

1. INDIVIDUAZIONE
Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed industriali, completamente o parzialmente edificate.
2. DESTINAZIONI D'USO
Valgono le norme previste dall'Art. 39, § 2.
3. MODALITÀ D'INTERVENTO
In queste zone il PRG si attua per (IED), salvo il caso in cui, il Comune, sentita la CEC, non richieda la formazione di un (PUA).
4. PARAMETRI URBANISTICI
Il PRG si attua applicando i seguenti indici:
(Uf) 0,7 mq/mq ivi compresi 120 mq per abitazioni per il titolare dell'impresa o il custode (Art. 39, § 2, m.)
(Sc) 60% della (Sf)

¹² Art. 39 comma 9 e 10 aggiunti con Var. per Commercio approvata con Del C. C. n. 14 del 07-04-2004.

¹³ Vedi nota precedente.

(H) 10.00 m, con esclusione dei volumi tecnici; si considerano volumi tecnici anche le maggiori altezze necessarie per l'installazione dei carriponte.

5. Nelle zone D1 carenti di *standard* urbanistici ogni nuova costruzione si attua per (IED) convenzionato; nelle convenzione verrà indicata la quantità di area da cedere che sarà, in deroga a quanto previsto nelle presenti NA, destinata totalmente a parcheggio.
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE D1
 - 6.1. D1/12 in relazione alle carenze di opere di urbanizzazione ed ai problemi di viabilità della zona oltre al collegamento principale con la zona industriale già esistente dovrà essere previsto collegamento viario per mezzi leggeri sulla viabilità minore a ovest.¹⁴

Art. 41 ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE (ZTO D2)

1. INDIVIDUAZIONE
Comprendono le parti del territorio destinate all'espansione dell'attività produttiva.
2. DESTINAZIONI D'USO
Valgono le norme previste dall'Art. 39, paragrafo 2.
3. MODALITÀ D'INTERVENTO
In queste zone il PRG si attua per (PUA); la dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti dall'Art. 21, § 2.
4. PARAMETRI URBANISTICI
Il PRG si attua applicando i seguenti indici:
(Ut) 0,6 mq/mq ivi compresi 120 mq per abitazioni per il titolare dell'impresa o il custode (Art. 39, § 2, m.);
(Sc) 60% della (Sf)
(H) 10.00 m, con esclusione dei volumi tecnici; si considerano volumi tecnici anche le maggiori altezze necessarie per l'installazione dei carriponte.
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
D2/2 In sede di strumento urbanistico attuativo dovranno essere unificati gli accessi esistenti, concordando con l'autorità competente il tipo di innesto da realizzare.

Art. 42 ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

1. Il Comune è tenuto ad adottare una variante urbanistica per la disciplina delle attività produttive presenti in zona impropria, valutando il livello di compatibilità di tutti gli insediamenti esistenti attraverso una apposita schedatura di analisi e di progetto in grado di individuare gli interventi possibili per le attività da confermare e le modalità per il trasferimento in zona specifica per le attività incompatibili.
1. In particolare la schedatura dovrà definire:
 - a - il livello di compatibilità con l'ambiente naturale e costruito circostante, in relazione alle categorie di attività presenti;
 - b - i costi per la sottrazione delle risorse del territorio in relazione agli investimenti effettuati;

¹⁴ Art. 40 comma 6 aggiunto Variante comma 4 approvata con Del C.C. n.38 del 28-07-2004.

c - il bilancio delle esigenze produttive ed occupazionali e della pubblica utilità;

d - gli interventi puntuali possibili in relazione al livello di compatibilità accertato;

e - le misure per la limitazione di eventuali danni provocati sull'ambiente e sulle altre attività compatibili;

f - la dotazione di servizi, di infrastrutture, di impianti di smaltimento e gli obblighi all'adeguamento e gli interventi di miglioramento ambientale;

g - per le attività incompatibili le previsioni per il loro trasferimento e la riconversione degli impianti dismessi.

3. In assenza della specifica variante tutte le attività presenti in zona impropria sono classificate "Attività da Bloccare", cui sono ammessi i soli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 delle N.T.A..

Art. 43 DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Le trasformazioni del territorio agricolo, gli interventi edilizi e quelli urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, sono regolate dal combinato disposto della LR 24/85 e delle NA del PRG; la suddivisione della ZTO "E" viene attuata sulla base delle disposizioni di cui all'Art. 11 della citata LR 24/85, ripartendo il territorio agricolo nelle sottozone di cui al successivo punto 1.2.
- 1.2 Le sottozone di cui al punto precedente sono:
 - E1 speciale di elevato valore ambientale e naturalistico;
 - E2.1 di buon valore produttivo e scarsa dispersione insediativa;
 - E2.2 speciale, di tutela dell'ambiente dei cavini;
 - E3 di scarso valore produttivo, elevato frazionamento proprietario e forte dispersione insediativa residenziale e/o produttiva extragricola.
- 1.3 Le indicazioni di cui all'Art. 10 della LR 24/85 sono rispettate mediante l'individuazione degli edifici di interesse storico ambientale identificati nelle tavole del PRG, per i quali valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 47.
- 1.4 Il vincolo di destinazione d'uso costituito ai sensi dell'Art. 6, ultimo comma della LR 24/85, non decade in caso di variazione della destinazione di zona del PRG da zona agricola a Zto C1.2; quello di "non edificazione" previsto dall'Art. 8 della legge citata cessa di avere efficacia solo per l'area di pertinenza dell'edificio inclusa nella nuova destinazione di zona del PRG.

2. DESTINAZIONI D'USO

- 2.1 Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente gli edifici e le attività successivamente elencate, secondo le norme previste nei successivi articoli:
 - a. case di abitazione per la conduzione del fondo e per attività agrituristiche;
 - b. annessi rustici come silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli; allevamenti civili (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri, maneggi, ecc.);
 - c. allevamenti produttivi ai sensi del Dgr 7949/89;
 - d. infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - e. impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili;
 - f. sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, salvo le attività ivi elencate ma

espressamente richiamate ai punti precedenti, industrie estrattive, le discariche, i depositi permanenti di materiali, etc. nonché, limitatamente alle sottozone E2 ed E3, l'itticoltura. L'attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/82. L'apertura di nuove cave non è consentita nei casi previsti al punto 2, dell'art. 17 PTRC.

Eventuali altre destinazioni sono disciplinate dai successivi articoli, con riferimento a specifiche categorie di edifici e di attività; per la definizione di allevamento civile e produttivo si utilizza il disposto del Dgr 22 dicembre 1989, n.7949.

2.2 Il cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti alla data di adozione del PRG è regolato dalle norme vigenti in materia e dalle prescrizioni del successivo Art. 47. La destinazione di edifici ad attività agrituristiche, per operatori a ciò autorizzati, come indicato nella Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 9 (d'ora in poi LR 9/97), anche con opere di adattamento del fabbricato, è consentita previa autorizzazione.

3. MODALITÀ D'INTERVENTO

Nelle zone suddette il PRG si attua per (IED). Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento, secondo le norme previste dall'Art. 3 della LR 24/85, potranno essere conteggiate anche le aree che il PRG classifica di rispetto dei corsi d'acqua, stradale e cimiteriale. Gli edifici rurali esistenti sono considerati di pertinenza funzionale del fondo ai sensi dell'Art. 817 del Codice civile; l'onere del mantenimento di tale vincolo dovrà essere assunto da chi richieda la concessione edilizia, con atto d'obbligo trascritto a favore del Comune, a carico sia dell'edificio residenziale che del fondo di pertinenza, ai sensi dell'Art. 2644 e segg. dello stesso Codice civile. Considerato il rilevante interesse pubblico del riuso del patrimonio edilizio rurale obsoleto, ogni istanza di concessione edilizia per nuove case di abitazione dovrà essere corredata di una relazione tecnica che dimostri (oltre al nesso funzionale richiesto dall'Art. 3 n. 1 della LR 24/85) come le esigenze abitative non possano essere soddisfatte, senza rilevanti differenze di costi, attraverso il riuso di fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo ed appartenenti alla stessa ditta del richiedente o proprietario del fondo alla data (da comprovarsi attraverso il certificato storico) di adozione del PRG.

4. CATEGORIE DI INTERVENTO

4.1 Edifici abitativi

a. Nuove costruzioni

L'edificazione di nuovi immobili abitativi è disciplinata dall'Art. 3 della LR 24/85 e deve essere compresa negli aggregati abitativi eventualmente esistenti sul fondo, ai fini della salvaguardia della sua destinazione agricola.

Qualora il fondo di pertinenza comprenda aree classificate in sottozone diverse, la nuova costruzione dovrà essere sempre edificata nella sottozona E3, ai margini delle ZTO A, B e C1 e comunque ad una distanza non superiore a 50 m dai confini delle stesse; nel caso delle zone C2 e D dovrà essere osservata una distanza minima dai confini equivalente a 20 m. Dopo l'approvazione ed il convenzionamento del relativo piano di lottizzazione le sto C2 vengono equiparate alle C1 per l'applicazione delle distanze di cui al presente comma.

Le nuove costruzioni dovranno rispettare la tipologia e la morfologia degli edifici rurali storici più prossimi.

Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini ai nuclei o centri rurali, o comunque nelle vicinanze dell'eventuale preesistente casa di abitazione o nei pressi della viabilità esistente.

Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri:

- Altezza (H) m 7,50. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente; se l'altezza di quest'ultimo è minore, l'edificio preesistente può raggiungere l'altezza qui stabilita; qualora il nuovo edificio abitativo sia collocato nei pressi di edifici di diversa altezza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza, su parere favorevole della CEC.
- Distanze: dai confini di proprietà (Dc) m 5; da edifici preesistenti (Df) m 10 oppure in aderenza; da stalle m 30; nel caso di allevamenti produttivi valgono le norme del Dgr 7949/89

E' vietata la realizzazione di nuove strade per dare accesso a nuove abitazioni in zona agricola.

b. Ampliamenti

Gli ampliamenti di edifici esistenti sono disciplinati dagli Artt. 4 e 7 della LR 24/85.

4.2 Annessi rustici

a. Nuove costruzioni

La costruzione di annessi rustici è disciplinata dall'Art. 6 della LR 24/85; i nuovi immobili dovranno essere costruiti entro l'ambito dell'"aggregato abitativo" dell'azienda di cui sono pertinenza.

Gli edifici destinati ad annesso rustico debbono essere costruiti su un solo piano e rispettare i seguenti parametri:

- Altezza (H) m 7,50.
In ogni caso non dovrà essere superata l'altezza degli edifici esistenti, se inferiore a tale valore: sono concesse altezze maggiori di quelle di cui al paragrafo precedente nel caso in cui esse risultino indispensabili per l'introduzione di tecnologie finalizzate a una migliore conduzione aziendale; l'indispensabilità è certificata da idonea documentazione tecnica che illustri le caratteristiche specifiche del manufatto in relazione alla dimensione dell'azienda, alle colture e alle tecniche colturali praticate.
- la superficie lorda di pavimento non potrà superare un rapporto di copertura massimo definito come segue:
 - Sottozone E1 Valgono le NAS del Parco del Sile;
 - Sottozone E2 1% del fondo rustico;
 - Sottozone E3 2% del fondo rustico.
- Gli imprenditori agricoli a titolo principale, purché iscritti alla relativa struttura previdenziale, decorso almeno un anno dall'iscrizione, hanno titolo all'aumento fino al 3% del rapporto di copertura previsto per gli annessi rustici.
- Distanze dai confini di proprietà (Dc): 10 m in generale e 20 m per le stalle, ricoveri animali, recinti per la stabulazione;
- Distanze dai fabbricati (Df): 10 m dai fabbricati non di proprietà o in aderenza; 30 m distanza delle nuove stalle dalle abitazioni;

- Altre distanze minime: 50 m dai confini delle ZTO esistenti o previste, 200 m da cisterne, prese d'acqua, etc.
 - Fondo rustico minimo
La costruzione di nuovi annessi rustici è consentita quando la superficie da asservire ai sensi del presente paragrafo 4.2.a. sia non inferiore a:
 - 5 Ha per le sottozone E1;
 - 2 Ha per le sottozone E2;
 - 1 Ha per le sottozone E3.
 - Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di annessi rustici è subordinato alla trascrizione del vincolo di pertinenza aziendale dell'annesso con il fondo rustico, in aggiunta a quanto richiesto nell'ultimo comma dell'Art. 6 della LR 24/85; alla richiesta di concessione edilizia deve essere allegata una relazione agronomica che illustri la convenienza tecnico-economica dell'intervento.
 - E' consentita, quando non espressamente esclusa nei successivi articoli e in ogni caso in armonia con i criteri di tutela ambientale e paesaggistica che informano le presenti NA, anche fuori degli aggregati di cui al primo comma del presente articolo, l'installazione di strutture leggere semipermanenti quali serre, tettoie, ricoveri per animali, etc. ad esclusivo servizio dell'attività agricola e agrituristica; sono consentite altezze massime (H) non superiori a m 3,5 e (Su) non superiori a 0,03 mq/mq.
 - Non è consentita la comunicazione interna tra annessi rustici e residenza.
 - E' vietata la realizzazione di nuove strade per dare accesso a nuovi annessi rustici in zona agricola.
- b. Ampliamenti
L'ampliamento di annessi rustici segue le norme previste per la nuova edificazione.

4.3 Allevamenti produttivi

L'impianto di allevamenti produttivi (già denominati intensivi) è subordinato al rispetto delle norme definite dall'Art. 6 della stessa LR 24/85 e del Dgr 7949/89; lo stesso Dgr regola altresì la minima distanza dalle sorgenti. Gli elaborati progettuali previsti nelle presenti norme dovranno essere completati con la documentazione citata nel citato Dgr e integrati con la documentazione delle misure previste per prevenire e comunque mitigare l'inquinamento entro i limiti previsti dalle vigenti leggi. In caso di distribuzione agronomica delle deiezioni prodotte, ogni modifica del fondo destinatario dello spargimento deve essere comunicata all'ufficio comunale competente. Qualora, in relazione alla consistenza del singolo intervento ed alle risultanze degli elaborati di cui al primo comma, la CEC ritenga necessari altri accertamenti e verifiche (specie in ordine alle caratteristiche dei suoli destinatari dello spargimento) gli stessi saranno richiesti dal Comune alla ditta istante. La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta che esse debbono essere rispettate sia per quanto riguarda la distanza di nuovi insediamenti zootecnici dalle residenze esistenti che quella di nuove residenze da insediamenti zootecnici in atto. Risultano rientrare nelle caratteristiche previste dalla DGRV n. 7949/89 solamente 2 allevamenti zootecnici di suini (Azienda Fedalto Odino di via Pitter, azienda agricola Michielan Oliva/f.lli Durigon di via Cornarotta). Trattandosi di attività soggette a continue modifiche è comunque necessaria puntuale verifica all'occorrenza.

5. TIPOLOGIE EDILIZIE

Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, rispettare gli allineamenti planialtimetrici delle preesistenze e le modalità aggregative delle stesse e utilizzare, i materiali tradizionalmente impiegati. Le direttive, prescrizioni e vincoli relativi agli interventi edilizi sugli edifici esistenti nonché sulle nuove costruzioni, sia per quanto riguarda gli edifici residenziali che produttivi, sono riportate nei successivi articoli.

Art. 44 SOTTOZONE AGRICOLE (E1)

1. Comprendono le aree di particolare valore naturalistico all'interno del perimetro del (PRDS) nelle quali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.01.1991, n.8 valgono le norme del piano ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile..
2. Il Comune è tenuto ad adeguare ai contenuti di cui all'art. 11 della L.R. 24/85 anche i territori compresi all'interno del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, in relazione alle caratteristiche specifiche degli stessi, in sintonia con gli indirizzi del P.A. in sede di variante di adeguamento allo stesso.

In assenza della variante di adeguamento permangono le norme di salvaguardia di cui all'art. 37 del P.A..

Art. 45 SOTTOZONE AGRICOLE (E2)

1. Le sottozone E2 sono suddivise in E2.1 e E2.2: le E2.1 comprendono le aree di maggiore importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni; in esse sono consentiti tutti gli interventi previsti dalla LR 24/85 con le successive limitazioni: nelle sottozone (E2.2), area di tutela dei cavini, in relazione alle particolari loro localizzazioni non sono ammessi interventi di nuova costruzione ma consentiti quelli previsti ai punti a, b, c, d ed e del precedente Art. 24.
2. CASE D'ABITAZIONE
Sono ammesse nuove costruzioni "...in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscono la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo..." secondo quanto previsto dall'Art. 11, § 5 della LR 24/85 e dal § 4.1 del precedente Art. 43.
3. ANNESSI RUSTICI
E' ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti civili, secondo le norme dell'Art. 6 della LR 24/85, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - la realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa in aderenza ad edifici già esistenti;
 - per le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelli esistenti vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la superficie lorda di pavimento è fissata al precedente Art.43.4.2a;
 - b. l'altezza massima (H) è fissata al precedente Art.43.4.2a.

4. ALLEVAMENTI PRODUTTIVI
Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici destinati ad allevamenti zootecnici produttivi, come individuati dal Dgr 7949/89 e dal punto 4.3 del precedente Art. 43 delle presenti NA; per le attività esistenti sono consentiti gli interventi di cui al § 1, a. e b. dell'Art. 24 delle presenti NA nonché quelli di adeguamento igienico-sanitario senza incrementi del numero di capi allevati.

Art. 46 SOTTOZONE AGRICOLE (E3)

1. Comprendono le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono solo parzialmente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi.
2. CASE DI ABITAZIONE
All'interno della sottozona (E3) sono consentiti gli interventi di cui agli Artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della LR 24/85, nel rispetto delle presenti norme:
- la nuova edificazione dovrà avvenire all'interno dell'aggregato abitativo come definito all'Art. 2, lettera h della legge citata;
 - dovrà essere conseguente per orientamento, dimensioni, caratteristiche e tipologia edilizia a quella dei manufatti di interesse ambientale limitrofi; a questo fine il Comune, sentita la CEC, può imporre il rispetto di allineamenti, di limiti d'altezza e di distanze dai confini, in parziale deroga dalle presenti norme.
3. ANNESSI RUSTICI
E' ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti civili, secondo le norme dell'Art. 6 della LR 24/85, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la realizzazione di nuovi annessi rustici è ammessa in aderenza ad edifici già esistenti.
 - per le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la superficie lorda di pavimento è fissata al precedente Art.43.4.2a:
 - b. l'altezza massima (H) è fissata al precedente Art.43.4.2a.
4. ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI
Non è ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici produttivi; le attività esistenti sono considerate incompatibili e sugli edifici in cui si svolge tale attività sono ammessi unicamente gli interventi di cui al § 1, a. dell'Art. 42 delle presenti NA.

Art. 47 EDIFICI DI VALORE ARTISTICO-AMBIENTALE E IMMOBILI IN ZONA AGRICOLA NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO

- 1 Ai sensi delle indicazioni dell'Art. 10 della LR 24/85 nonché degli indirizzi contenuti nella LR 80/80 e nella LR 61/85 e successive modificazioni, gli edifici di valore storico-ambientale compresi nella zona agricola sono normati secondo quanto previsto al precedente Art.33.
negli ambiti di pertinenza quali giardini, broli, aie, corti costituenti un intorno indispensabile al mantenimento del carattere storico-documentale dell'edificio, non sono ammesse costruzioni di alcun genere salvo la realizzazione di manufatti accessori quali piccole serre mobili, depositi attrezzi, ecc., con limite massimo di 9 mq di (Su) nonché di impianti sportivi privati privi di copertura, nel rispetto comunque delle alberature di alto fusto esistenti.

- 1.bis. Il comune è tenuto ad individuare, con variante urbanistica ai sensi art. 10 L.R. 34/85 e art. 23 PTRC., o gli ambiti di pertinenza, sia per gli edifici di pregio sparsi in zona agricola, che per quelli presenti nelle altre ZTO.¹⁵
- 1.ter. In assenza della variante per l'individuazione degli ambiti di pertinenza degli edifici di pregio in zona agricola e nelle altre ZTO, si ritiene di prescrivere l'assoluta inedificabilità degli ambiti scoperti immediatamente adiacenti agli edifici di pregio individuati che possono coincidere con le unità minime (UMI) per gli interventi soggetti a concessione edilizia.¹⁶
2. (comma stralciato da ACMU punto 4.2 e 7.1 parere CTR n.195 18.09.2002 e DGR 3047 del 29-10-2002).
3. (comma stralciato da ACMU punto 4.2 e 7.1 parere CTR n.195 18.09.2002 e DGR 3047 del 29-10-2002)
4. La domanda di cambio di destinazione d'uso deve essere corredata da una relazione, comprendente anche il piano di riassetto aziendale di cui al punto 2 del presente articolo, che dovrà essere espressamente approvata dalla CEC e che illustri la compatibilità della nuova destinazione in ordine:
- al rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio;
 - alle condizioni di accessibilità;
 - alle modalità di smaltimento dei rifiuti;
 - al corretto inserimento nel contesto ambientale degli ampliamenti volumetrici, quando consentiti.
5. I titolari delle aziende che hanno realizzato interventi su edifici dismessi ai sensi del presente articolo non possono effettuare ulteriori ampliamenti ai sensi della citata LR 24/85 nei 10 anni successivi.
6. Sugli immobili indicati al punto 1 del presente articolo ai fini degli interventi consentiti dovranno essere osservati gli indirizzi che seguono:
- nel recupero delle fronti degli edifici abitativi deve essere conservato il carattere dell'immobile esistente, evitando eccessi di finitura poco conformi all'iniziale destinazione;
 - le arcate delle parti rustiche non potranno essere occluse; eventuali suddivisioni degli spazi interni (finalizzati al riuso dei volumi esistenti) non devono sopravanzare una parallela alla fronte con le arcate, passante per il punto d'intersezione con il suolo di una retta tangente alla chiave dell'arco o comunque al punto più elevato dell'architrave e inclinata di 30° rispetto alla verticale. In ogni caso deve essere rispettata una distanza minima di 2,5 m dalla fronte con archi;
 - le recinzioni prossime all'edificio tutelato, quando non esistenti, dovranno essere costituite, di norma, da siepi con o senza rete metallica opportunamente mascherata di altezza non superiore a 1,8 m; non sono consentite recinzioni in muratura o altri materiali salvo casi specifici che dovranno essere approvati dalla CEC;
 - le recinzioni di aree non direttamente connesse con l'edificio da tutelare potranno essere costituite, oltre che come indicato al punto precedente, da staccionate o steccati in legno di altezza non superiore a 0,8 m; altre tipologie potranno essere autorizzate previo parere della CEC in relazione a casi particolari;
 - gli spazi pertinenziali degli edifici debbono conservare i caratteri iniziali e presentare superfici impermeabili in

¹⁵ Art. 47 commi 1.bis e 1.ter aggiunti con DGRV1870 del 18.06.2004 in modifica del punto 2.8 del parere CTR n.195 18.09.2002.

¹⁶ Vedi nota precedente.

misura ridotta; in ogni caso in misura non eccedente il 25% dell'area complessiva.

7. I precedenti punti 4, 5, 6 sono validi a livello d'indirizzo.¹⁷

¹⁷ Art. 47 La disciplina per gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo di cui ai punti 2 e 3 è stata stralciata con DGR n. 3047 del 29-10-2002 che ha però lasciato a livello di indirizzo i punti 4, 5 e 6

CAPO V° ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE
 GENERALE

Art. 48 IMPIANTI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE
 COLLETTIVO (ZTO F)

1. INDIVIDUAZIONE

La Zona territoriale omogenea (F), indicata in cartografia come F e come P in relazione alla destinazione, è destinata alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture e impianti pubblici, di uso pubblico e di interesse collettivo, secondo la seguente elencazione:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria come definite dal combinato disposto dall'Art. 4 della L 847/64 e degli Artt. 3, 4 e 5 del DM 1444/68;
- attrezzature tecnologiche e per l'igiene pubblica;
- infrastrutture e attrezzature per la mobilità;
- Strutture per la sanità, la tutela dell'infanzia, la residenza protetta degli anziani;
- Complessi congressuali e strutture sportive/ricreative aperti al pubblico.

Le aree suddette sono preordinate all'espropriazione per pubblica utilità, in vista dell'esecuzione delle opere da parte di enti e amministrazioni pubbliche e di altri enti istituzionalmente competenti: il Comune può consentire l'esecuzione delle opere di cui si tratta da parte di privati e di loro associazioni, a condizione che sia adeguatamente garantito, mediante convenzionamento, il perseguimento delle finalità proprie della zona.

2. DESTINAZIONI D'USO

Nelle zone di cui al precedente paragrafo è ammessa, accanto alle funzioni suddette, la presenza di residenze per finalità accessorie a quelle specifiche della zona, nella misura strettamente necessaria a garantire la custodia delle attrezzature e degli impianti.

3. MODALITÀ D'INTERVENTO

Se non diversamente specificato, il PRG si attua a mezzo di (IED); sono ammesse tutte le categorie di intervento, con le prescrizioni e secondo i parametri riportati nei successivi articoli; l'utilizzo specifico delle singole aree, salvo per quanto attiene le superfici destinate a parcheggio pubblico indicate nei cartogrammi di PRG, sarà attuato dal Comune, nel rispetto dei parametri indicati nel successivo Art. 49.

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

F/48 Tale zona è destinata anche alla realizzazione di una struttura polifunzionale capace di ospitare alternativamente attività congressuale e quella dell'associativismo locale; la progettazione dovrà tenere conto della prossimità dell'edificio al grande specchio acqueo e della tradizionale gravitazione sull'area della popolazione.

F/62 La zona è destinata alla realizzazione di un impianto sportivo convenzionato ad uso pubblico. Le strutture edilizie non potranno eccedere i 300 mq. di (Su).

5. PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI VALENZA AMBIENTALE

- a -La realizzazione degli impianti sportivi nelle zone "F" perlacuali, dovrà tenere conto del mantenimento delle visuali panoramiche, riducendo al minimo l'impiego di piloni per l'illuminazione notturna,

contenendone le altezze. Nelle stesse è vietato l'impiego di coperture presso - statiche e/o altre forme di copertura degli impianti.

- b -Gli interventi da realizzare nelle aree per servizi in relazione visiva e funzionale con il Parco Naturale Regionale del fiume Sile dovranno osservare le direttive di cui al titolo VII delle N.T.A. del Piano Ambientale del anche all'esterno del perimetro del parco.

Art. 49 ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO

1. INDIVIDUAZIONE
Le funzioni specifiche sono definite dal combinato disposto dell'Art. 4 della L 847/64 e dell'Art. 3 del DM 1444/68.
2. Attrezzature scolastiche
Attrezzature di cui al DM 1444/68, Art. 3, lettera a) del secondo comma e alla L 847/64, Art. 4 lettera a) e b) del secondo comma.
Le modalità di utilizzo dell'area, nonché le funzioni accessorie all'edificio scolastico sono definite nel Decreto ministeriale 18 dicembre 1975 "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica".
Per le attrezzature non normate dal suddetto decreto si osserveranno i seguenti parametri:
(Uf) 0,60 mq/mq; per le attrezzature esistenti anteriormente alla emanazione del citato decreto, i parametri di cui sopra sono incrementati del 50%;
(H),(Dc)altezze e distacchi sono da applicarsi in conformità a quelli delle zone residenziali nel cui contesto le attrezzature risultano inserite, osservando comunque i seguenti limiti massimi.
(H) 12,50 m
(Dc) metà dell'altezza, con un minimo di 5 m
3. Attrezzature di interesse comune
Attrezzature di cui al DM 1444/68, Art. 3, lettera b) del secondo comma e alla L 847/64, Art. 4, lettera d) ed e) del secondo comma.
Si applicano i medesimi parametri di cui al secondo capoverso del precedente punto 1.
4. Aree a verde pubblico ed a parco
Attrezzature di cui al DM 1444/68, Art. 3, lettera c) del secondo comma; L 847/64, Art. 4, lettera g) del primo comma e lettera h) del secondo comma.
Le costruzioni ammesse sono chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi per il gioco dei bambini, con esclusione di attrezzature o campi sportivi.
5. Attrezzature per il gioco e lo sport
Attrezzature di cui al DM 1444/68, Art. 3, lettera c) del secondo comma.
Tali attrezzature devono essere inserite in un contesto con significativa presenza di spazi a verde; i parametri da osservarsi sono:
(Uf) 0,8 mq/mq di cui non più del 50% per attrezzature coperte.
(Rc) 40%; le sistemazioni a parcheggio e le altre superfici pavimentate non dovranno interessare più del 10% dell'area.
Per impianti esistenti anteriormente alla adozione del PRG i parametri di cui sopra sono aumentati del 50%.
6. Aree a parcheggio (P in cartografia)
Attrezzature di cui al DM 1444/68, Art. 3, lettera d) del secondo comma.
I parcheggi sono da realizzarsi, di norma, ad un unico livello corrispondente al piano di campagna; è ammesso che nel contesto di zone residenziali possano essere realizzati a diversi livelli.

La localizzazione indicata nei cartogrammi di PRG può essere modificata in sede di approvazione dei relativi progetti.

7. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 7.1 I medesimi parametri si applicano tanto per l'intervento nelle porzioni ricadenti entro ZTO B, quanto entro ZTO A, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della particolare delicatezza dell'inserimento ambientale degli interventi in oggetto.
- 7.2 Le attrezzature ed i servizi previsti nei punti 3, 4, 5 possono essere realizzati, previa convenzione e in concessione temporanea del diritto di superficie, anche da cooperative, enti, società o privati che si impegnano a costruire -secondo un progetto conforme alle esigenze comunali- a loro cura e spese, l'edificio o gli impianti e ne assumano la gestione del servizio per il periodo convenzionato rispettandone le finalità sociali; è ammessa inoltre la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i criteri di cui al presente punto.

Art. 50 ZONE PER LA VIABILITÀ, FASCE DI RISPETTO

1. Le zone per la viabilità sono destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico veicolare; i tracciati viari riportati sui cartogrammi di PRG hanno valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà apportare modifiche al tracciato stesso, senza che ciò comporti variante al PRG.
2. Lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento della rete stradale esistente così come la realizzazione di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili che potranno essere previsti e/o eseguiti fuori della sede indicata, entro una fascia di m 10 di larghezza su ambo i lati della strada, senza che ciò comporti variante al PRG.
3. Nei nuovi interventi, in conseguenza dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, le porzioni che non risulteranno impegnate dalla sede stradale e dalle pertinenze necessarie per i suoi eventuali successivi adeguamenti funzionali assumono, al di fuori delle fasce di rispetto, le destinazioni delle aree contigue.
4. Le fasce di rispetto stradale sono aree vincolate ai sensi di specifiche disposizioni di legge; in esse potranno essere realizzati, oltre a opere stradali e impianti connessi, interventi di arredo urbano e segnaletica, impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento di carburante e annesse strutture a servizio della viabilità quali pubblici esercizi, punti di vendita di articoli connessi con la mobilità, etc.; è espressamente esclusa la localizzazione di depositi permanenti di qualsiasi genere.
5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nelle aree adiacenti, secondo gli indici previsti per queste ultime.
6. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia (RTE), ristrutturazione urbanistica (RTU), demolizione con ricostruzione e nuova costruzione ((D), (NC)), il Comune ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità indicativamente non superiore a m 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.
7. Considerando l'inadeguatezza di gran parte della viabilità di supporto e servizio dei futuri insediamenti residenziali, si ritiene necessario che il Comune, sulla scorta dello studio completo sulla circolazione, adotti con variante urbanistica

''Il Piano della Circolazione'' ai sensi art. 9 L.R. 61/85
o''Il Piano Urbano del Traffico'' ai sensi del nuovo codice
della strada.

8. In assenza della variante di cui sopra è vietata l'apertura di nuovi accessi sulla viabilità principale, ove per viabilità principale sono da intendersi le strade Provinciali Regionali e Statali esterne ai centri abitati ed escluse le strade comunali ed i centri abitati.
9. L'urbanizzazione delle nuove zone residenziali dovrà essere affiancata da interventi di adeguamento della viabilità di servizio e di adeguamento degli accessi sulla viabilità principale. Tali opere vanno previste nello Strumento Urbanistico Attuativo e possono essere realizzate a parziale o totale scomputo degli oneri di urbanizzazione. Vedasi anche le prescrizioni particolari riferite alle singole zone.
10. L'agibilità e l'abitabilità degli edifici è subordinata alla realizzazione di tali adeguamenti e di tutte le opere di mitigazione ambientale eventualmente previste.
11. Appare opportuno con riguardo alle nuove zone C2/4 e C2/5 che la variante per l'approvazione del piano della circolazione, consideri l'adeguamento di via ''Biasuzzi'' al fine di permettere il collegamento tra la S.P. n. 5 e Treviso, scaricando in tal senso una buona parte del traffico di transito dal centro di Quinto.

Art. 51 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)

1. (PUA) CONFERMATI

I (PUA) approvati anche se non convenzionati alla data di adozione del presente PRG, ivi compreso i (PEEP), conservano la loro efficacia fino alla scadenza della relativa convenzione e comunque non oltre 10 anni dall'adozione delle presenti NA: in particolare:

- Piano di lottizzazione industriale Sile-Quinto Ire ed altri, per il quale valgono gli indici edilizi e le destinazioni d'uso previste dalle presenti NA, anche per quanto riguarda la realizzazione di medie strutture di vendita che sono realizzabili come previsto dalle presenti NA con particolare riferimento all'adeguamento viabilistico. Mancando, in sede di strumento urbanistico attuativo, la definizione delle aree a parcheggio relative ad attività commerciali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/1999 queste dovranno essere esplicitamente previste dai progetti edilizi;¹⁸
- Piano di recupero denominato Quinto sud;

Per i (PUA) adottati vanno fatte salve le eventuali modifiche richieste dai competenti organi di controllo.

La delimitazione dei (PUA) di cui al precedente paragrafo può essere riveduta nei limiti e nei casi previsti dalla LR 61/85 e successive modifiche.

2. In caso di decadenza valgono le norme di zona previste nel PRG in vigore.

3. (PUA) DI PROGETTO

I (PUA) di progetto possono prevedere altezze superiori a quelle indicate dalle precedenti norme al fine di garantire migliore utilizzazione delle aree e conservazione di aree libere.

¹⁸ Art. 51 comma 1 modificato con Var. per Commercio approvata con Del C. C. n. 14 del 07-04-2004.

TITOLO III° LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

CAPO I° LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 52 GENERALITÀ

1. L'ambiente, sia nell'accezione fisica e naturale che nella conformazione assunta attraverso le trasformazioni operate dall'uomo, è considerato oggetto di interesse pubblico; il Comune, d'intesa con gli altri organi competenti regionali e statali, ne cura la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione sociale al fine di garantire la tutela delle risorse ed il benessere della popolazione.
2. Per quanto riguarda la tutela delle risorse fisiche, (terra, acqua, aria) il PRG recepisce le indicazioni delle leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia, ed in particolare:
 1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
 2. Piano Territoriale Provinciale (PTP);
 3. Piani Regionali di Settore (Piano Regionale di Risanamento delle Acque, Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, Piano Regionale per l'Attività di Cava, ecc.);
 4. Legge regionale 16 aprile 1985, n.33 (da ora in poi LR 33/85), con particolare riferimento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
 5. Piano Ambientale del Parco del Sile e relativi strumenti attuativi.
3. In coerenza con le indicazioni della L 431/1985, della LR 9/1986 e del PTRC, il PRG tutela il paesaggio nella sua qualità di segno ed immagine dell'ambiente; qualsiasi progetto comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio deve conformarsi ai principi enunciati negli atti suelencati.
4. *Nelle parti del territorio del Comune di Quinto comprese nella "Fascia di ricarica degli acquiferi", e nell'"Area tributaria della Laguna di Venezia", vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 12 PTRC. ed in particolare:*
 - è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.
 - è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.
 - Gli interventi per la realizzazione e di vaste superfici impermeabili coperte e scoperte (capannoni produttivi, piazzali per lo stoccaggio di materiali, piazze e parcheggi pubblici o privati) dovranno prevedere apposite vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

Art. 52 bis ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE E BOSCHI ¹⁹

1. Il PRG individua (nelle tavole di analisi) e tutela le aree e gli elementi di interesse naturalistico ed ambientale, quali: teste di fontanili, pozzi e punti di presa, i "monumenti naturali" botanici, (i Grandi alberi, le siepi e le alberate) e geologici; nonché le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e le aree boscate.
2. Sugli ambiti interessati da tali elementi sono vietati:
 - a. gli scavi e i movimenti terra, ad esclusione delle opere di difesa idrogeologica ed idraulica eseguite dagli Enti competenti e le normali pratiche agricole;
 - b. gli imbonimenti e le discariche di materiali, sono fatte salve le discariche autorizzate all'adozione del presente piano;
 - c. l'installazione di reti tecnologiche con sviluppo aereo;
 - d. le recinzioni che costituiscono ostacolo alla continuità ecologica e la continuità di strade campestri;
 - e. l'apertura di nuove strade e l'asfaltatura delle strade sterrate;
 - f. la tombinatura dei fossati demaniali ad esclusione di parziali tombinature per l'accesso a fondi interclusi.
3. Su tali ambiti sono ammessi:
 - a. interventi sull'edificato esistente di cui alle lettere a), b), c), della L. 457/78, fatti salvi i gradi di protezione assegnati. Va comunque favorita la delocalizzazione degli edifici privi di pregio storico-architettonico;
 - b. le recinzioni strettamente necessarie alla protezione di edifici residenziali stabilmente abitati.

Art. 53 ZONE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

1. Le zone agricole sono classificate "zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio rurale e del paesaggio", ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento CEE 797/1985 e successive modifiche e devono formare oggetto del "Programma di tutela del paesaggio", previsto dall'Art. 19 bis del Regolamento CEE 797/1985, e ad esse si applicano tutte le provvidenze previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale 230/1986 e successive modificazioni.
2. Le zone agricole del territorio comunale non comprese all'area del (PRDS), sono soggette alla disciplina di un "Piano ambientale delle zone agricole", approvato con variante urbanistica ai sensi artt.42 e 50 III comma L.R. 61/85 .

Art. 53 bis PIANO AMBIENTALE DELLE ZONE AGRICOLE ²⁰

1. *Il "Piano Ambientale delle Zone Agricole" ha lo scopo di verificare la compatibilità per usi "turistico - ricreativi" delle parti di maggiore pregio ambientale con gli obiettivi di tutela e salvaguardia degli*

¹⁹ Art. 52 bis inserito con DGR n. 2898 del 03-10-2003

²⁰ Art. 53 bis inserito con DGR n. 3047 del 29-10-2002

stessi, di sicurezza del territorio e di coordinamento delle diverse norme di tutela, ponendo in relazione tra loro i vari ambiti di pregio presenti all'esterno del parco, con le emergenze e singolarità naturalistiche ed ambientali disciplinate all'interno del parco del Sile.

2. In particolare:

- definisce le caratteristiche morfo-tipologiche degli edifici di interesse storico-culturale in zona agricola, ed il loro rapporto con il contesto;
- individua i siti e i singoli elementi definiti "monumenti naturali" botanici e geologici, (i Grandi alberi, le Siepi e le alberate i corsi d'acqua) precisando gli interventi ammissibili e le possibilità di utilizzo compatibile;
- tutela i biotopi esistenti e gli ambienti agrari di interesse naturalistico, incentivando il ripristino dei corridoi ecologici;
- pone in essere norme di indirizzo ed incentivo per il mantenimento delle coltivazioni tradizionali ed il recupero degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario ed il paesaggio storico, perseguendo un generale miglioramento dell'assetto naturalistico ed ambientale;
- definisce criteri ed indirizzi per il corretto utilizzo delle risorse paesaggistiche e storico-culturali del territorio rurale quintino; le caratteristiche morfo-tipologiche degli edifici, il loro rapporto con il contesto, i movimenti terra e le opere di difesa idraulica privilegiando le tecniche della "bio - ingegneria";
- valorizza i percorsi pedonali o ciclabili, esistenti anche quali elementi di connessione delle aree per servizi e delle funzioni previste;
- provvede al censimento dei prelievi, pozzi storici, degli scarichi e dei sistemi di depurazione delle acque;
- definisce le norme per lo spargimento dei liquami;

3. La variante urbanistica in argomento dovrà essere corredata da tutti gli elaborati di analisi necessari alla comprensione dei fenomeni naturalistico - ambientali, e storico - strutturali del territorio.

4. Al fine di completare le norme per la tutela del "verde" e migliorare l'inserimento ambientale e l'arredo urbano degli interventi edilizi e di urbanizzazione, comunque previsti dal presente PRG, la variante dovrà essere affiancata da un "Prontuario del Verde".

5. Il "Prontuario del Verde" è redatto sulla base di rilievi vegetazionali ed è costituito da un elenco di specie relazionate ai diversi ambienti ricorrenti, da metodologie di impianto e tipologie vegetazionali, nonché da elementi di bioingegneria e di ricomposizione ambientale. Esso rappresenta lo strumento di applicazione delle norme del PRG relative all'assetto delle aree scoperte, ed è approvato con la collaborazione dei Servizi Forestali Regionali e dell'Ente Parco Sile.

6. Negli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale il Piano Ambientale delle Zone Agricole assicura nel rispetto delle esistenti risorse agro-produttive:

- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

NORME DI SALVAGUARDIA:

7. *In assenza della variante per l'approvazione del Piano Ambientale delle Zone Agricole:*
 - a- *è vietata l'apertura di nuove strade in zona agricola, fatti salvi i progetti già approvati alla data di adozione della presente Variante Generale. L'adeguamento della viabilità esistente dovrà tenere conto comunque delle caratteristiche morfologiche e storico - ambientali della strada stessa e dei luoghi circostanti.*
 - b- *è vietata la tombinatura dei fossati demaniali per la realizzazione di "piste ciclabili", sono ammesse parziali tombinature esclusivamente per dare accesso a fondi interclusi.*
8. *In assenza del Prontuario del Verde, i Comune valuterà gli interventi relativi all'ambiente e al "verde", in sintonia con i contenuti della L.R. 33/95, e, per gli interventi soggetti a strumento urbanistico attuativo, con la collaborazione dei Servizi Forestali Regionali.*
9. *La sistemazione dei giardini di cui all'art' 30 N.T.A. e gli interventi sugli impianti sportivi scoperti art. 31 N.T.A. dovranno essere effettuati con l'impiego di specie arboree ed arbustive tipiche del luogo. Al riguardo in assenza del Prontuario del Verde, vanno applicate le norme del Piano Ambientale del Parco del fiume Sile.*
10. *Gli interventi sulle Aree Boscate di cui all'art. 32 N.T.A., sono subordinati all'approvazione del Prontuario del Verde. In assenza sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e pulizia forestale, secondo i criteri definiti dal Piano Ambientale del Parco del fiume Sile.*
11. *In assenza di una apposita indicazione del Prontuario del Verde, gli interventi per la realizzazione di parcheggi è prescritta la messa a dimora di due piante di specie arboree locali per ogni posto auto.*
12. *In assenza della variante per l'approvazione del Piano Ambientale delle Zone Agricole, sono vietati gli interventi silvo-colturali e i movimenti terra atti a ridurre o eliminare le componenti tipiche del paesaggio agrario e gli itinerari di interesse storico ambientale.*
13. *In assenza di particolari e puntuali disposizioni del Piano Ambientale del Parco del fiume Sile, ed all'esterno dell'ambito del Parco in assenza di analoghe disposizioni del Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale e/o del "Piano Ambientale delle Zone Agricole" di cui al presente articolo, è prescritto che "In sede di esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando di preferenza le tecniche di bioingegneria idraulica e forestale; adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici."*

Art. 54

DISCIPLINA E ARREDO DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

1. I (PUA) ed i progetti edilizi riguardanti gli interventi su edifici di interesse storico-ambientale, devono comprendere elaborati dai quali risultino evidenti:
 - a. i materiali previsti per ogni tipo di intervento sia strutturale, che di rifinitura;
 - b. le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;
 - c. le tinteggiature;
 - d. le zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri eventuali elementi decorativi e di arredo;
 - e. gli infissi e le chiusure;
 - f. le ringhiere e le recinzioni;
 - g. le targhe, le tabelle, le insegne e l'illuminazione.

Oltre agli elementi progettuali elencati al precedente comma, dovranno essere forniti adeguati e completi elaborati di rilievo della situazione attuale, riferiti a tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo; integrati da una chiara e completa documentazione fotografica.

2. Il Comune può pubblicare ausili progettuali quali abachi, manuali, etc. che indirizzino le attività progettuali, l'arredo ed il decoro delle costruzioni e degli spazi pubblici e privati nell'intero territorio comunale: tali ausili, che verranno approvati dal Consiglio comunale, costituiscono indirizzo cogente, per i progetti pubblici e privati da approvare dalla CEC; ogni scostamento da tali indirizzi dovrà essere esaurientemente giustificato nella relazione di approvazione e controfirmato dal Comune o dall'Assessore delegato al rilascio della concessione ad edificare. Ogni 5 (cinque) anni, in corrispondenza con la nomina della CEC, la Giunta trasmette al Consiglio un bilancio qualitativo dell'attività della CEC stessa e propone eventuali modifiche agli ausili in uso.
3. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente PRG il Comune provvede alla formazione e approvazione dei seguenti "Progetti di riqualificazione d'area" identificati nella cartografia di PRG:
 1. Centro di servizi congressuali;
 2. Stazione;
 3. Centro e laghi;
 4. Noalese.
 5. Santa Cristina e Parco.
4. I Progetti di cui al punto 3, che non costituiscono variante al PRG, dovranno essere rivolti essenzialmente alla riqualificazione funzionale e formale delle aree indicate che potranno essere anche opportunamente ampliate o ridotte e prevedere almeno:
 - indirizzi morfologici per l'edificato, le tinteggiature, le recinzioni, gli impianti sussidiari della viabilità, etc.;
 - indicazioni per l'equipaggiamento vegetale pubblico e privato;
 - gli elementi dell'arredo urbano, delle pavimentazioni, della cartellonistica, etc.

1. In tutti i progetti edilizi presentati, le piante legnose dovranno essere rilevate e indicate su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.
2. Negli appezzamenti e nelle parti libere dei lotti edificabili, e in ogni caso nelle aree destinate a parco o a giardino prive di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove essenze di alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 100 metri quadri di superficie libera del lotto: qualunque specie arborea dovrà essere sistemata ad una distanza misurata alla base dei tronchi, non inferiore a metri 8 da una pubblica alberatura.
3. La scelta delle essenze arboree deve avvenire per almeno l'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali e non meno dell'80% delle specie d'alto fusto complessivamente poste a dimora debbono essere latifoglie.
4. I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, dovranno provvedere allo sfalcio dell'erba; in tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di rifiuti di qualunque genere; le scarpate dei fossi dovranno essere falciate e pulite dai rispettivi proprietari, con l'eliminazione anche di ceppaie e arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle acque.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANUFATTI VARI

Art. 56 EDIFICI ESISTENTI

1. Per gli edifici esistenti compresi in zone territoriali omogenee individuate in sede di PRG e con destinazioni d'uso conformi, sono ammessi, con esclusione di quelli normati in modo specifico, gli interventi previsti nel Titolo I°, Capo III°, Artt. 25, 26, 27 e 28, nel rispetto della normativa di zona.
2. Le concessioni ottenute ai sensi del punto 2. del presente articolo sono registrate, all'atto del ritiro, in un apposito registro sul quale dovrà essere annotata anche la data di concessione dell'abitabilità.
3. Gli edifici abusivamente edificati, e condonati ai sensi della L.47/85 e 724/94, possono essere demoliti e la volumetria accorpata all'edificio principale, ciò anche se la loro localizzazione sia tale da renderne illegittimo il recupero del volume una volta demolito e a condizione che la nuova costruzione non sopravanzi quella demolita.
4. Gli accorpamenti di cui al precedente punto 3 e gli stessi edifici condonati non comportano, per i terzi, il rispetto delle distanze tra fabbricati

Art. 57 EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL PRG

1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del PRG, purché non condonati, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, fino al momento della realizzazione delle previsioni di PRG; sono autorizzati gli interventi di cui all'Art.24 lettere a, b, c e d, estendendo comunque sul terreno di proprietà un vincolo di (Uf) pari alla potenziale utilizzazione massima dello stesso edificio per l'uso consentito dal PRG.
2. In caso di richiesta di altri interventi è ammessa la costruzione di locali non abitabili completamente interrati, per una superficie complessiva non superiore al 50% dell'esistente e comunque non superiore alla superficie massima indicata nel successivo Art. 58.

Art. 58 COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Nei nuovi interventi edilizi tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie, devono essere inclusi oppure, se distinti, armonicamente connessi con l'edificio principale sia nella forma sia nei materiali.
2. Al fine di armonizzare tali manufatti con il contesto edilizio ed urbanistico esistente evitando interventi disomogenei e scoordinati, la CEC adotta, all'inizio del primo mandato successivo all'adozione del presente PRG, criteri uniformi e validi *erga omnes* che potranno essere mutati solo con una successiva adozione le cui motivazioni dovranno essere riportate a verbale sul registro della CEC.

Art. 59

COSTRUZIONI INTERRATE

1. Sono considerate costruzioni interrato quelle il cui intradosso sia posto a quota non superiore a 0,5 m dal piano di campagna originario; la superficie della parte sita a quota inferiore a quella dell'originario piano di campagna potrà estendersi anche fuori del perimetro edificato ma non sopravanzare verso il fronte stradale.
2. Nei locali interrati sono ammesse destinazioni d'uso accessorie alle funzioni consentite nelle diverse destinazioni di zona (autorimesse, magazzini, cantine, lavanderie, ecc.).

Art. 60

MANUFATTI SPECIALI

1. Le costruzioni di natura particolare ed aventi carattere di pubblica utilità, quali:
 - cabine elettriche;
 - impianti radiofonici e televisivi;
 - torri piezometriche;
 - centrali e cabine di trasformazione;
 - centrali di sollevamento;
 - serbatoi;
 - tralicci e simili,sono valutate caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali e possono essere concesse anche in difformità alle distanze dalle strade, confini e fabbricati, previste per la zona medesima.
2. Per gli edifici esistenti nelle aree di pertinenza delle attività di cui al punto 1., sono consentite le categorie d'intervento indicate nel precedente Art. 24 ai punti a., b., c. e d., nonché nell'Art. 29, punto 2.a., in tal caso senza aumento di superficie utile o di volume.

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 DEROGHE

1. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle prescrizioni del PRG, limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico di cui all'Art. 39, § 6, delle presenti NA, ai sensi dell'Art. 80 della LR n. 61/85.

Art. 62 MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIAZIONI LEGISLATIVE

1. I richiami a disposizioni legislative, contenuti nelle presenti norme, devono intendersi riferite a quelle vigenti anche se entrate in vigore dopo l'adozione del PRG; l'Amministrazione comunale provvederà annualmente all'aggiornamento del testo.

Art. 63 ABROGAZIONE DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO

1. Il presente PRG annulla e sostituisce gli strumenti urbanistici generali vigenti e le relative norme d'attuazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE NORME CITATE

LEGGI

- L. 1 giugno 1939 n.1089: Tutela delle cose di interesse artistico e storico
- L. 29 giugno 1939 n.1497: Protezione delle bellezze naturali
- L. 9 giugno 1947 n.530: Modificazioni TU legge comunale RD 3 marzo 1934
- L. 3 novembre 1952 n.1902: Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori
- L. 17 ottobre 1957 n.983: Modifica al T.U leggi sanitarie 27/7/1934 1265 relativamente alle fasce di rispetto dei cimiteri
- L. 18 aprile 1962 n.167: Disposizioni per l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare.
- L. 29 settembre 1964 n.847: Mutui per l'acquisizione di aree ai sensi della L.167/62
- L. 6 agosto 1967 n.765: Modifiche ed integrazioni alla Legge urbanistica 1150/42
- L. 22 ottobre 1971 n.865: Programmi per l'edilizia residenziale pubblica.
- L. 28 gennaio 1977 n.10: Norme per l'edificabilità dei suoli
- L. 8 agosto 1985 n.431: Tutela di zone di particolare interesse ambientale
- L. 5 agosto 1978 n. 457: Norme per l'edilizia residenziale.
- L. 24 marzo 1989 n. 122: Disposizioni in materia di parcheggi.
- D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997 n. 352. (sostituisce la L. 1 giugno 1939 n.1089 e la L. 29 giugno 1939 n.1497)

DECRETI MINISTERIALI E REGI DECRETI

- RD 27 luglio 1934 n.1265: Approvazione Testo Unico delle leggi sanitarie
- DM 1 aprile 1968 n.1404: Distanze minime a protezione del nastro stradale.
- DM 2 aprile 1968 n.1444: Limiti inderogabili di densità edilizia e standards.
- DM 18 dicembre 1975: Norme tecniche relative all'edilizia scolastica
- DPR 11 luglio 1980 n.753: Rispetti ferroviari.
- DM 21 settembre 1984: Interesse pubblico di territori contermini laghi, fiumi, etc.
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: Nuovo codice della strada.
- DPR 26 aprile 1993 n.147: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada.
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59.

LEGGI E PROVVEDIMENTI REGIONALI

LR 31 maggio 1980 n.80:	Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto
LR 30 novembre 1982 n.54:	Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
LR 5 marzo 1985 n.24:	Tutela ed edificabilità delle zone agricole
LR 16 aprile 1985 n.33:	Norme per la tutela dell'ambiente
LR 27 giugno 1985 n.61:	Norme per l'assetto e l'uso del territorio
LR 11 marzo 1986 n.9:	Modifiche ed integrazioni della L.R. 61/85
LR 5 marzo 1987 n.11:	Integrazione alla L.R. 61/85
LR 29 gennaio 1991 n.8:	Norme per l'istituzione del Parco Regionale del fiume Sile
LR 3 giugno 1993 n.27:	Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
LR 1 settembre 1993 n.47:	Disposizioni in materia urbanistica e funzionamento Comitato Tecnico Regionale
DCR 230/1986	
DGR 22 dicembre 1989 n.7949:	Determinazione dei limiti di rispetto dei nuovi allevamenti zootecnici intensivi.
LR 18 aprile 1997 n.9:	Nuova disciplina per l'attività agrituristica.
LR 9 agosto 1999 n. 37	Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.
LR 22 ottobre 1999 n. 48:	Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.
DCR 1 marzo 2000 n. 22:	Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - Piano Ambientale.
DGR 11 aprile 2000 n. 1526:	LR 03.06.1993 n.27 e successive modificazioni ed integrazioni: "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti." Direttive

REGOLAMENTI CE

CE 797/1985

CODICE CIVILE

Artt. 817, 874, 875, 876, 877, 2644

ALLEGATO B

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

A	Ampliamento
ACMU	Approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85
ACPM	Approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85
CS	Centro Storico
D	Demolizione
Dc	Distanza dai confini
Df	Distanza tra i fabbricati
Ds	Distanza dalle strade
IED	Interventi Edilizi Diretti
H	Altezza del fabbricato
MO	Manutenzione ordinaria
MS	Manutenzione straordinaria
NA	Norme d'attuazione
NAS	Norme d'attuazione del piano ambientale del Parco naturale regionale del fiume Sile
NC	Nuova costruzione
PEEP	Piani per l'Edilizia Economica e Popolare
PIP	Piani per gli Insediamenti Produttivi
PLC	Piani di Lottizzazione Convenzionata
PPA	Programmi Pluriennali di Attuazione
PPE	Piani Particolareggiati Esecutivi
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
PR	Piani di Recupero
PRDS	Parco regionale del Sile
PRG	Piano Regolatore Generale
PTP	Piano Territoriale Provinciale
PUA	Piani Urbanistici Attuativi
RC	Rapporto di copertura
RS	Restauro e risanamento conservativa
RTE	Ristrutturazione edilizia
RTE/1	Ristrutturazione edilizia di grado 1
RTE/2	Ristrutturazione edilizia di grado 2
RTU	Ristrutturazione urbanistica
Sc	Superficie coperta
SE	Sostituzione edilizia
Sf	Superficie fondiaria
Sme	Superficie minima edificabile
Smi	Superficie minima di intervento
SP	Zone per attrezzature di servizio
Ssp	Superficie per spazi pubblici
ST	Superficie territoriale
Su	Superficie utile
Sup	Superficie urbanizzazione primaria
Sus	Superficie urbanizzazione secondaria
Uf	Utilizzazione fondiaria
Ut	Indice di utilizzazione territoriale
V	Volume del fabbricato
VIA	Valutazione d'impatto ambientale
ZTO	Zona territoriale omogenea

INDICE .

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
CAPO I° FUNZIONI ED EFFICACIA DEL PRG	1
ART. 1 ELABORATI DEL PRG	1
ART. 2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG	1
ART. 3 AMBITI TERRITORIALI D'INTERVENTO	2
ART. 4 EDIFICABILITÀ	2
ART. 5 EFFICACIA	2
CAPO II° PARAMETRI URBANISTICI	4
ART. 6 INDICI URBANISTICI	4
ART. 7 INDICI EDILIZI	5
ART. 8 APPLICAZIONE DEGLI INDICI	7
ART. 9 VINCOLI SULLA SUPERFICIE FONDIARIA	7
ART. 10 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI FONDIARI	7
ART. 11 AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEL PRG	8
ART. 12 REGISTRO FONDIARIO PER LE ZONE RURALI	8
ART. 13 DISTANZE TRA I FABBRICATI	8
ART. 14 DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DI ZONA	9
ART. 15 DISTANZE DALLE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ	9
ART. 16 DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA	10
ART. 17 DISTANZE DAI CIMITERI	10
ART. 18 DISTANZE DEI FABBRICATI DA PARTICOLARI MANUFATTI	11
ART. 19 EDIFICI ESISTENTI POSTI A DISTANZE INFERIORI A QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI	11
ART. 19 BIS DIFESA DEL SUOLO (TAV B "CARTA GEOLOGICA TECNICA")	12
ART. 20 DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEGLI (IED)	12
ART. 21 DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI (PUA)	12
ART. 22 MODALITA' PER LA FORMAZIONE DELLE DOTAZIONI DI SPAZI PUBBLICI	13

ART. 23	PARCHEGGI	13
CAPO III°	CATEGORIE D'INTERVENTO EDILIZIO	15
ART. 24	DISPOSIZIONI GENERALI	15
ART. 25	MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)	15
ART. 26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)	15
ART. 27	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RS)	15
ART. 28	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RTE)	16
ART. 29	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RTU)	17
TITOLO II°	ZONIZZAZIONE	19
CAPO I°	COORDINAMENTO URBANISTICO	19
ART. 30	ZONIZZAZIONE FUNZIONALE	19
ART. 31	ZONIZZAZIONE PER AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	19
CAPO II°	ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (ZTO A, B, C)	20
ART. 32	DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI	20
ART. 33	ZONE E EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (ZTO A)	22
ART. 34	ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (ZTO B)	25
ART. 35	ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (ZTO C1)	26
ART. 36	ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (ZTO C2)	27
ART. 37	PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C2	27
ART. 38	ZONE DI MANTENIMENTO DELLA SITUAZIONE IN ATTO (ZTO B SPECIALE)	29
CAPO III°	ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ZTO D)	30
ART. 39	DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ZTO D)	30
ART. 40	ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI (ZTO D1)	31
ART. 41	ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE (ZTO D2)	32
ART. 42	ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA	32

CAPO IV°	ZONE AGRICOLE (ZTO E).....	34
ART. 43	DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE	34
ART. 44	SOTTOZONE AGRICOLE (E1)	38
ART. 45	SOTTOZONE AGRICOLE (E2)	38
ART. 46	SOTTOZONE AGRICOLE (E3)	39
ART. 47	EDIFICI DI VALORE ARTISTICO-AMBIENTALE E IMMOBILI IN ZONA AGRICOLA NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO.....	39
CAPO V°	ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE	42
ART. 48	IMPIANTI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE COLLETTIVO (ZTO F).....	42
ART. 49	ZONE PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO.....	43
ART. 50	ZONE PER LA VIABILITÀ, FASCE DI RISPETTO.....	44
ART. 51	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA)	46
TITOLO III°	LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.....	47
CAPO I°	LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.....	47
ART. 52	GENERALITÀ.....	47
ART. 52 BIS	ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE E BOSCHI	48
ART. 53	ZONE SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	48
ART. 53 BIS	PIANO AMBIENTALE DELLE ZONE AGRICOLE	48
CAPO II°	IL PAESAGGIO EDIFICATO	51
ART. 54	DISCIPLINA E ARREDO DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI	51
ART. 55	DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE	52
TITOLO IV°	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANUFATTI VARI	53
ART. 56	EDIFICI ESISTENTI	53
ART. 57	EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL PRG.....	53
ART. 58	COSTRUZIONI ACCESSORIE	53

ART. 59	COSTRUZIONI INTERRATE	54
ART. 60	MANUFATTI SPECIALI	54
TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		55
ART. 61	DEROGHE	55
ART. 62	MODIFICHE CONSEGUENTI A VARIAZIONI LEGISLATIVE	55
ART. 63	ABROGAZIONE DEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO	55
ALLEGATO A.....		56
<i>ELENCO DELLE NORME CITATE</i>		56
<i>LEGGI</i> . 56		
<i>DECRETI MINISTERIALI E REGI DECRETI</i>		56
<i>LEGGI E PROVVEDIMENTI REGIONALI</i>		57
<i>REGOLAMENTI CE</i>		57
<i>CODICE CIVILE</i>		57
ALLEGATO B.....		58
<i>ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI</i>		58
INDICE	I
RIEPILOGO VARIANTI AL PRG.....		I
NOTE:	I

RIEPILOGO VARIANTI AL PRG.

Variante	Oggetto	Atto	Data
PRG-1984	Piano Regolatore Generale	Approvazione 1° Piano Regolatore Generale del Comune di Quinto di Treviso. Adozione 86 in data 23/04/80 Approvazione DGR n.1342 in data 6/03/84.	06/03/1984
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Adozione Variante Generale con Del. C.C. n. 52 e 53 del 18 e 19 dicembre 2000, che hanno anche revocato le adozioni precedenti.	19/12/2000
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Con delibera C.C. n. 16 del 25 giugno 2001 sono stati espressi dal Comune pareri sulle osservazioni presentate nelle varie fasi di pubblicazione.	25/06/2001
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Trasmissione alla Regione Variante Generale con nota prot. 13531 del 11 luglio 2001.	11/07/2001
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Approvazione con modifiche d'ufficio ex art. 45 e con proposte di modifica ex art. 46 dalla Commissione tecnica Regionale la Variante Generale al PRG.	18/09/2002
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Approvazione con modifiche d'ufficio e con proposte di modifica, Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 3047 del 29-10-2002.	29/10/2002
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Publicato sul Bur n. 114 del 26-11-01 la Variante Generale al PRG.	26/11/2002
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Controdeduzione alle Proposte di Modifica con Delibera C.C. n. 6 del 25-02-2003	25/02/2003
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Valutate Controdeduzioni alle proposte di modifica e Segnalazioni dalla CTR parere n. 140 del 28-05-2003	28/05/2003
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Approvazione definitiva e Rettifica modifiche d'ufficio con Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 2898 del 03-10-2003 ad oggetto:" Comune di Quinto di Treviso (TV) Piano Regolatore Generale . Approvazione definitiva art. 46 – L.R. 27/6/85, n. 61. "	03/10/2003
Var-00-Generale	Variante Generale al PRG	Publicata sul B.U.R. n. 102 del 28.10.2003 approvazione definitiva della Variante Generale	28/10/2003
Var-02_edifici di pregio	Approvazione Variante Edifici di Pregio	E' stata approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1870 del 18 giugno 2004 la Variante Generale – Controdeduzione schede "B". Approvazione Definitiva. Art. 46 – L.R. 27/06/1985, n. 61	18/06/2004
Var-02_edifici di pregio	Variante edifici di Pregio	Publicazione sul BUR n. 69 del 13-07-04 della Del G. R n. 1870 del 18-06-04	13/07/2004
Var-02_edifici di pregio	Variante edifici di Pregio	Con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25-02-2003 sono state approvate le controdeduzioni che hanno proposto la Schedatura degli edifici di pregio e nuova normativa per il Centro storico con un nuovo art. 33	25/02/2003

Variante	Oggetto	Atto	Data
Var-03_Commercio	Variante per le attività commerciali ai sensi del 4° comma art. 50 L.R. 61-85	Adozione con Del. C.C. n. 3 del 04-02-2004	04/02/2004
Var-03_Commercio	Variante per le attività commerciali ai sensi del 4° comma art. 50 L.R. 61-85	Esame osservazioni ed approvazione con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 07-04-2004	07/04/2004
Var-04_comma-4_apr04	Variante parziale al PRG, per modifiche normative e cartografiche di indicazioni progettuali puntuali, ex art. 50 comma 4 L.R. 61/85	Adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27-04-2004	27/04/2004
Var-04_comma-4_apr04	Variante parziale al PRG, per modifiche normative e cartografiche di indicazioni progettuali puntuali, ex art. 50 comma 4 L.R. 61/85	Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28-07-2004, in pubblicazione all'albo comunale dal 04-08-2004.	28/07/2004
Var-05_comma-9_apr04	Variante parziale al P.R.G. per lievi ridefinizioni di ZTO residenziali esistenti, ex art. 50, comma 9, L.R. 61/1985	Adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27-04-2004	27/04/2004
Var-05_comma-9_apr04	Variante parziale al P.R.G. per lievi ridefinizioni di ZTO residenziali esistenti, ex art. 50, comma 9, L.R. 61/1985	Controdeduzione alle osservazioni con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 28-07-2004, pubblicata all'albo comunale dal 04-08-2004.	28/07/2004
Var-05_comma-9_apr04	Variante parziale al P.R.G. per lievi ridefinizioni di ZTO residenziali esistenti, ex art. 50, comma 9, L.R. 61/1985	Trasmessa in regione il 16-08-04 per il parere regionale da rendersi entro 60 giorni per poi poter procedere all'Approvazione da parte del Consiglio Comunale.	16/08/2004
Var-06-Attività produttive in zona impropria		Adottata con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 4-2-04 Variante di settore per le attività produttive in zona impropria.	04/02/2003

NOTE: .

1. Settembre 2004-12-17

Elaborato modificato tra il settembre 2004 e il dicembre 2004 partendo dall'elaborato modificato per le varianti minori ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L.R.61/85 dell'aprile 2004, file "Norme attuazione_20-04-04.doc"

2. Dicembre 2004

non inserite le modifiche relative a Variante 3° comma art. 50 dell'ottobre 2004 adottata e non ancora approvata.